



UNIONE ITALIANA
Talijanska unija - Italijanska Unija
Via – Ulica – Uljarska 1/IV
51000 FIUME – RIJEKA - REKA
Tel. +385/51/338-285(911); Fax. 212-876
E-Mail: tremul@unione-italiana.hr
www.unione-italiana.hr
ID Skype: unione.italiana.fiume
ASSEMBLEA

Sig. Amm. 013-04/2012-14/3
N° Pr. 2170-67-02-12-7

Ai sensi degli articoli 20, 22, 23 e 24 dello Statuto dell'Unione Italiana con sede a Fiume; dell'articolo 14 dello Statuto dell'Unione Italiana con sede a Capodistria e degli articoli 77 e 78 del *“Regolamento interno dell'Assemblea dell'Unione Italiana”*, l'Assemblea dell'Unione Italiana, nel corso della sua VI Sessione ordinaria, addì 2 luglio 2012, in Dignano, sentita la relazione del Gruppo di lavoro nominato dall'Assemblea dell'UI preposto a stilare la Proposta di modifica dello Statuto dell'Unione Italiana e visto il testo della Proposta di modifica dello Statuto dell'Unione Italiana corredato dalle motivazioni articolo per articolo (in allegato), su proposta della Presidente dell'Assemblea dell'Unione Italiana, ha approvato la seguente:

DELIBERA
2 luglio 2012, N° 45,

“Avvio della seconda lettura della Proposta di modifica dello Statuto dell'Unione Italiana”

1. Si avvia la seconda lettura della Proposta di modifica dello Statuto dell'Unione Italiana preparata dal Gruppo di lavoro nominato dall'Assemblea.
2. Gli emendamenti alla Proposta di modifica dello Statuto dell'Unione Italiana distribuita con i materiali per la VI Sessione ordinaria dell'Assemblea dell'UI vanno presentati in forma scritta al Gruppo di lavoro entro e non oltre il 15 settembre 2012.
3. Gli emendamenti di cui al punto 2. della presente Delibera possono essere presentati dai Consiglieri nell'Assemblea dell'UI, dal Presidente dell'UI, dal Presidente della Giunta Esecutiva e dai Presidenti delle Comunità degli Italiani.
4. Il Gruppo di lavoro nominato dall'Assemblea si riunirà per esaminare gli emendamenti pervenuti dai proponenti autorizzati e stilerà la Proposta di modifica dello Statuto dell'Unione Italiana entro il 30 settembre 2012.
5. Una volta esaminata la Proposta di modifica dello Statuto dell'Unione Italiana in terza lettura, dall'Assemblea dell'Unione Italiana, essa verrà trasmessa al Comitato per lo Statuto ed il Regolamento.
6. La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua approvazione.
7. La presente Delibera, unitamente alla Proposta di modifica allo Statuto dell'Unione Italiana corredato dalle motivazioni articolo per articolo predisposta dal Gruppo di lavoro nominato dall'Assemblea sarà pubblicata sul *“Bollettino Ufficiale dell'Unione Italiana”* e sul sito dell'Unione Italiana www.unione-italiana.hr.

Il Presidente
Prof.ssa Floriana Bassanese Radin

Dignano, 2 luglio 2012

Recapitare:

- All'Ufficio dell'Assemblea e della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana.
- Archivio.

MOTIVAZIONE

Nel mandato 2010-2014 l'Assemblea dell'Unione Italiana ha avviato la procedura di modifica dello Statuto e ha nominato un Gruppo di lavoro preposto a stilare la Proposta di modifica dello Statuto dell'UI.

Il Gruppo di lavoro nominato dall'Assemblea ha avviato due cicli di consultazioni che hanno coinvolto gli organi dell'UI, le Comunità degli Italiani e le Istituzioni della CNI del territorio (febbraio e settembre 2011).

La prima Proposta di modifica dello Statuto dell'UI è stata stilata dal Gruppo di lavoro in data 18 agosto 2011 e presentata in Assemblea il 5 settembre alla Sessione ordinaria tenutasi ad Abbazia.

La seconda Proposta di modifica dello Statuto dell'UI, che recepisce alcune delle proposte pervenute, è stata stilata dal Gruppo di lavoro in data 17 febbraio 2011 e presentata in prima lettura in Assemblea il 19 marzo alla Sessione ordinaria tenutasi a San Lorenzo Babici.

Con la presente Delibera si avvia la seconda lettura della Proposta di modifica dello Statuto, si definiscono i proponenti autorizzati a presentare emendamenti al testo della Proposta stilata dal Gruppo di lavoro, si stabilisce lo scadenario dei lavori.



UNIONE ITALIANA

Talijanska unija - Italijanska Unija
Via – Ulica – Uljarska 1/IV
51000 FIUME – RIJEKA - REKA
Tel. +385/51/338-285(911); Fax. 212-876
E-Mail: tremul@unione-italiana.hr
www.unione-italiana.hr
ID Skype: unione.italiana.fiume

Il Presidente

Sig. Amm. 013-04/2012-14/3
N° Pr. 2170-67-02-12-8

Ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto dell'Unione Italiana con sede a Fiume

PROMULGO

la Delibera del 2 luglio 2012, N° 45, recante “*Avvio della seconda lettura della Proposta di modifica dello Statuto dell’Unione Italiana*”.

On. Furio Radin

Dignano, 2 luglio 2012



UNIONE ITALIANA
Talijanska unija - Italijanska Unija
Via – Ulica – Uljarska 1/IV
51000 FIUME – RIJEKA - REKA
Tel. +385/51/338-285(911); Fax. 212-876
E-Mail: tremul@unione-italiana.hr
www.unione-italiana.hr
ID Skype: unione.italiana.fiume
ASSEMBLEA

TESTO COORDINATO
Versione approvata in prima lettura
dall'Assemblea dell'Unione Italiana
a Babici, il 19 marzo 2012

L'Assemblea dell'Unione Italiana, conformemente ai principi contenuti nella “Costituzione della Repubblica di Croazia” (Testo coordinato – N.N. 85/2010) e nella “Costituzione della Repubblica di Slovenia” (U.L. 33/91-I; 42/97; 66/2000; 24/2003; 69/2004; 68/2006), nella “Legge costituzionale sui diritti e sulle libertà dell'uomo e sui diritti delle Comunità Etniche e Nazionali o Minoranze nella Repubblica di Croazia” (155/2002; 47/2010), ai sensi del “Trattato tra la Repubblica di Croazia e la Repubblica italiana sui diritti delle minoranze” (N.N. - Accordi internazionali, 15/1997), nonché ai sensi della “Legge sulle Associazioni” (N.N. 88/01; 11/02), in base agli articoli 23, 29 e 69 dello Statuto dell'Unione Italiana, approva il seguente

S T A T U T O **dell'UNIONE ITALIANA**

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

L'Unione Italiana (di seguito, l'Unione o l'U.I.) è l' **associazione** unitaria, autonoma, democratica e pluralistica degli Italiani delle Repubbliche di Croazia e Slovenia, **di cui esprime l'articolazione complessiva degli interessi generali e specifici.**

...

L'Unione Italiana è un'associazione e viene iscritta nel Registro presso l'organo competente.

II. DENOMINAZIONE, SEDE LEGALE, COMPETENZA TERRITORIALE E SIMBOLI

Articolo 2

L' **associazione** degli italiani in Croazia e Slovenia, ha la seguente denominazione ufficiale:

UNIONE ITALIANA

La sua denominazione in lingua croata è Talijanska Unija e in lingua slovena, Italijanska Unija.

Articolo 3

L'Unione ha il proprio timbro. Il timbro è di forma circolare con la denominazione ufficiale dell' **associazione** nelle lingue italiana, croata e slovena.

Articolo 4

L'Unione svolge la sua attività sul territorio delle Repubbliche di Croazia e Slovenia, all'estero, dovunque risiedano i suoi membri e nella patria d'origine, l'Italia.

Articolo 5

La sede dell'Unione è a Fiume, in **...via Uljarska 1/IV**.

L'Ufficio dell'UI nella Repubblica di Slovenia ha sede a Capodistria, Via Župančič 39.

Articolo 6

Alternativa A /variante attuale/:

L'Unione Italiana e la Comunità Nazionale Italiana autoctona in Croazia e Slovenia hanno come proprio simbolo il tricolore storico italiano e cioè la bandiera della Nazione Madre, la Repubblica italiana, e come proprio Inno il "Canto degli Italiani" e cioè l'Inno della Nazione Italiana, conosciuto come "Inno di Mameli".

Il 16 luglio è proclamato Giornata dell'Unione Italiana e della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia.

Alternativa B /proposta/:

L'Unione Italiana e la Comunità Nazionale Italiana autoctona in Croazia e Slovenia hanno come proprio simbolo il tricolore storico italiano e cioè la bandiera della Nazione Madre, la Repubblica italiana.

... L' inno e la giornata solenne dell' UI e della Comunità Nazionale Italiana vengono stabiliti tramite delibera dell' Assemblea ...

III. COMPITI E FINALITÀ DELL' ASSOCIAZIONE

Articolo 7

Sono finalità fondamentali dell'Unione:

- ◆ l'affermazione dei diritti specifici **...** e degli interessi generali **...** dei suoi membri;
- ◆ il mantenimento dell'integrità e dell'indivisibilità della Comunità Nazionale Italiana, in virtù della sua autoctonia;
- ◆ l'affermazione della soggettività della Comunità Nazionale Italiana **...;**
- ◆ il conseguimento dell'uniformità di trattamento giuridico e costituzionale dei cittadini di nazionalità, lingua e cultura italiana al più alto livello.

Le finalità particolari dell'Unione sono fissate dall'Indirizzo programmatico generale approvato dall'Assemblea.

IV. ATTIVITÀ DELL'UNIONE ITALIANA

Articolo 8

Al fine di realizzare le finalità fondamentali stabilite dal presente Statuto ... nell' interesse ... degli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana e delle sue associazioni e istituzioni, l'Unione Italiana svolge le seguenti attività:

- ◆ organizza attività e manifestazioni culturali e artistiche;
- ◆ organizza attività in campo scolastico, dell'educazione e dell'istruzione, compresi stage e corsi di formazione;
- ◆ organizza attività in campo universitario e della ricerca;
- ◆ organizza attività nel campo dell'informazione e dell'editoria;
- ◆ organizza attività nel campo delle comunicazioni radiotelevisive e della cinematografia;
- ◆ organizza attività e promozione di iniziative di carattere umanitario, sanitario e religioso;
- ◆ organizza attività e manifestazioni sportive;
- ◆ organizza attività e assistenza in campo giuridico e amministrativo;
- ◆ promuove l'attività economico-impresoriale dei propri membri tramite le società commerciali di cui è fondatore o cofondatore, onde favorirne lo sviluppo;
- ◆ organizza attività e assistenza nel campo delle finanze e del bilancio;
- ◆ coordina i rapporti con le Comunità degli Italiani, gli enti e le istituzioni della Comunità nazionale italiana, le Comunità autogestite della nazionalità italiana ed i Consigli della minoranza nazionale italiana, nonché con i rappresentanti della Comunità nazionale italiana negli organismi politici e amministrativi;
- ◆ collabora con le altre Comunità nazionali e organizza attività comuni;
- ◆ collabora con lo Stato domiciliare, le autonomie regionali e locali nonché con gli organismi della comunità internazionale;
- ◆ collabora con la Nazione madre e il suo Stato, le regioni, le municipalità nonché con enti, istituzioni, associazioni ovvero con la società civile operante sul suo territorio;
- ◆ segue l'attuazione e promuove l'applicazione delle disposizioni costituzionali, legislative, statutarie e normative relative alla tutela della Comunità nazionale italiana;
- ◆ formula osservazioni e proposte sulle iniziative costituzionali e legislative della comunità nazionale italiana a livello statale come pure a livello regionale e delle autonomie locali;
- ◆ organizza attività e iniziative previste dalla Costituzione e dalla leggi;
- ◆ altro, qualora necessiti, in conformità alle leggi vigenti.

V. MEMBRI, FORME E MODALITÀ D'ASSOCIAZIONE

Articolo 9

Sono membri dell'Unione ... i cittadini croati e sloveni di nazionalità e/o di cultura e madrelingua italiane ... iscritti alle Comunità degli Italiani, che accettino di rispettare il presente Statuto ...

Il membro dell'Unione Italiana di cui al precedente comma può essere iscritto come socio effettivo in una sola Comunità degli Italiani.

I cittadini stranieri ... residenti in Croazia e Slovenia, possono associarsi alle medesime condizioni.

Articolo 10

Soggetto dell'Unione e delle Comunità degli Italiani è il cittadino di nazionalità **e/o** di madrelingua e cultura italiane, associato ai sodalizi in base ai termini dell'articolo 9 del presente Statuto. L'iscrizione all'Unione avviene unitamente all'iscrizione alle Comunità degli Italiani.

Nell'ambito delle Comunità egli esercita, a livello locale, i diritti stabiliti dai relativi Statuti delle Comunità, mentre nell'Unione realizza i diritti e le funzioni di comune interesse per la Comunità Nazionale Italiana stabiliti dal presente Atto.

Articolo 11

L'Unione si articola nelle Comunità degli Italiani, **le associazioni della comunità nazionale italiana operanti nelle singole località.**

Le Comunità degli Italiani sono persone giuridiche.

Le Comunità degli Italiani si associano liberamente all'UI ai sensi del proprio Statuto.

Articolo 12

Le elezioni dei componenti degli organismi rappresentativi, deliberativi e di gestione dell'Unione avvengono mediante suffragio diretto, libero e segreto, da parte dei membri iscritti, in conformità al Regolamento elettorale **dell' UI** approvato dall'Assemblea.

VI. DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Articolo 13

I membri dell'Unione hanno i seguenti diritti:

- ◆ di eleggere e di essere eletti in tutti gli organi e le strutture rappresentative dell'Unione;
- ◆ di partecipare alla gestione e alle attività dell' **associazione** e di essere regolarmente e dettagliatamente informati sul suo operato, di prendere visione dei documenti e delle decisioni ufficiali, prima, durante e dopo la loro approvazione;
- ◆ di avanzare proposte e di promuovere iniziative di ogni tipo consentite, specie nei campi politico, economico, sociale e culturale;
- ◆ di esprimere e formulare valutazioni critiche sul funzionamento dell' **associazione** e sulla realizzazione dei programmi, e sull'attività di ogni singolo rappresentante e dei dirigenti eletti o nominati;
- ◆ di ricorrere, per la tutela dei propri diritti, al Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo dell'Unione.

Articolo 14

I membri dell'Unione Italiana hanno il dovere di attenersi allo spirito e alla lettera del presente Statuto.

VII. FORME ASSOCIATE PARTICOLARI, RAPPORTI CON LE ALTRE ISTITUZIONI DELLA COMUNITÀ NAZIONALE ITALIANA

Articolo 15

L'Unione stabilisce dei rapporti di collaborazione e di coordinamento con Enti che operano in funzione delle esigenze della Comunità Nazionale Italiana. Le forme associative e di adesione fra l'Unione e gli Enti succitati possono essere regolate mediante accordi, intese, contratti, forme di partecipazione alla proprietà e alla gestione economica e da altri strumenti particolari.

...

Articolo 16

L'Unione può essere fondatrice o cofondatrice di Enti ed Istituzioni operanti in funzione degli interessi della Comunità Nazionale Italiana.

L'Unione ha la facoltà di acquistare sia la proprietà totale o parziale e di esercitare, nei termini stabiliti delle norme vigenti, il controllo economico, societario e di indirizzo programmatico di tali Istituzioni. Può fondare o partecipare alla costituzione di altri Enti, pubblici o privati, di società, aziende economiche e finanziarie.

Articolo 17

L'Unione **collabora**, quando necessità funzionali ed operative lo richiedono, con le CAN **in Slovenia e con i Consigli della minoranza nazionale italiana in Croazia**, al fine di coordinare e concordare attività volte a soddisfare gli interessi della Comunità Nazionale Italiana.

VIII. UFFICIO DELL'UNIONE ITALIANA IN SLOVENIA

Articolo 18

L'Ufficio dell'UI in Slovenia è sede dei rappresentanti ufficiali, eletti o nominati, dell'Assemblea e della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana, residenti in Slovenia.

L'Ufficio dell'UI in Slovenia cura gli interessi specifici degli appartenenti alla comunità nazionale italiana che vivono sul territorio della Slovenia, di cui agevola la gestione, contribuisce al mantenimento dell'unitarietà di trattamento onde superare più agevolmente le due realtà statuali.

La **segreteria** e la contabilità sono unitarie, in conformità alla legge ...

IX. ORGANI DELL'UNIONE ITALIANA

Articolo 19

Sono organi dell'Unione:

- ◆ il Presidente dell'Unione Italiana;
- ◆ l'Assemblea dell'UI;
- ◆ **Il Presidente dell'Assemblea dell'UI**
- ◆ la Giunta Esecutiva;
- ◆ il Presidente della Giunta Esecutiva;
- ◆ il Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo.

X. L'ASSEMBLEA DELL'UNIONE ITALIANA E IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA DELL' UNIONE ITALIANA

Articolo 20

L'Assemblea dell'Unione **Italiana** è costituita da **un minimo di 40 ed un massimo di 75 consiglieri** eletti a suffragio diretto, eguale, libero e segreto, in conformità ai termini stabiliti dal *Regolamento elettorale dell' UI*.

Il mandato dei consiglieri dell'Assemblea è di 4 anni. **Il mandato dei consiglieri dell'Assemblea UI dura sino al giorno della proclamazione dei risultati ufficiali delle elezioni per il rinnovo dei consiglieri dell'Assemblea UI.**

Qualora si verificano seggi vacanti che non si possano rimpiazzare ai sensi del Regolamento elettorale dell'UI, e qualora non sia possibile effettuare le elezioni suppletive, il numero dei seggi dell'Assemblea, e i relativi quorum, diminuiscono di conseguenza.

...

Le elezioni per la nuova Assemblea vengono indette dal Presidente dell'UI **trenta (30)** giorni prima dello scadere del mandato. La nuova Assemblea si riunisce entro un mese dalla conclusione della consultazione elettorale e viene convocata dal Presidente eletto dell'UI.

Articolo 21

Le procedure, l'iter dei lavori, le modalità d'elezione degli organi direttivi e dei corpi operanti, il ruolo e le funzioni dei corpi operativi dell'Assemblea, le modalità e le maggioranze con cui si approvano le decisioni dell'Assemblea, le forme di candidatura e di voto per la nomina delle varie funzioni elettive sono definiti dal *Regolamento di procedura* dell' **Assemblea UI**.

Articolo 22

L'Assemblea è il massimo organo rappresentativo e deliberativo dell'Unione.

L' **Assemblea definisce** le direttrici fondamentali dell' attività, stabilisce i programmi, approva le conclusioni generali, nomina ed elegge gli organi direttivi e statuari e ne controlla l'attività...

Articolo 23

L'Assemblea approva...:

- ◆ l'indirizzo programmatico **generale** dell'Unione;
- ◆ ...
- ◆ lo Statuto e le relative modifiche ed integrazioni;
- ◆ il programma operativo annuale dell' **Assemblea**;
- ◆ ...
- ◆ il Bilancio di previsione ed il Conto consuntivo;
- ◆ il Regolamento elettorale dell'**UI** e il Regolamento di procedura dell' Assemblea ;
- ◆ ...
- ◆ le delibere per l'indizione del Referendum e le rispettive norme particolari per la loro attuazione.

Articolo 24

L'Assemblea esercita ...le seguenti funzioni:

- ◆ elegge il Presidente e il Vicepresidente dell' Assemblea, ... la Giunta Esecutiva, ... il Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo, in conformità ai termini stabiliti dal suo Regolamento di procedura;
- ◆ nomina gli altri organi stabiliti dal presente Statuto;
- ◆ elegge i componenti delle Commissioni permanenti o dei gruppi di lavoro dell'Assemblea diretti a seguire determinati settori di attività o a svolgere specifici incarichi;
- ◆ verifica e controlla l'operato di tutti gli organismi statuari e direttivi da essa eletti;
- ◆ esamina ed approva l'operato della Giunta Esecutiva...;
- ◆ accoglie, dibatte e dà obbligatoriamente risposta alle interrogazioni e alle interpellanze dei suoi consiglieri;
- ◆ accoglie, dibatte ed approva le mozioni avanzate dai suoi componenti;
- ◆ emana le interpretazioni autentiche delle norme del presente Statuto e degli altri regolamenti e decisioni dell'Unione;
- ◆ svolge altre funzioni e compiti in armonia con il presente Statuto.

Articolo 25

L'Assemblea **nomina** la Giunta Esecutiva entro ... tre mesi dalla sua prima convocazione. In caso contrario, allo scadere **dei tre mesi**, vengono indette elezioni anticipate. Sino alla nomina dei nuovi organismi rimangono in carica, per il disbrigo degli affari correnti, quelli uscenti, nominati dalla precedente legislatura.

Articolo 26

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'Assemblea o su richiesta di **almeno 1/5 dei consiglieri eletti**. L'iniziativa può essere promossa dal Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo nel caso di violazione o decorrenza dei termini stabiliti dallo Statuto, dal Regolamento elettorale **UI** o dal Regolamento di procedura dell'Assemblea. Le sessioni dell'Assemblea sono ordinarie e straordinarie. Le sessioni ordinarie vengono convocate, di regola, ogni tre mesi e comunque non meno di due volte all'anno.

Il Presidente dell'UI può richiedere la convocazione straordinaria dell'Assemblea che deve riunirsi entro 21 giorni dalla sua richiesta.

Articolo 27

L'Assemblea può nominare, con particolare delibera, delle commissioni permanenti, incaricate di seguire determinati settori di attività e preparare proposte, programmi e documenti da sottoporre al dibattito e all'approvazione dell'Assemblea. L'Assemblea ... può istituire commissioni straordinarie o gruppi di lavoro ad hoc. La composizione delle commissioni, così come **di** tutti gli altri organismi propositivi e deliberativi dell'Unione, deve tenere conto dell'articolazione pluralistica dell'Assemblea.

Articolo 28

L'Assemblea è deliberativa se alle sessioni è presente la maggioranza assoluta dei consiglieri...

Articolo 29

Le decisioni dell'Assemblea sono valide, di regola, se per esse vota la metà più uno dei consiglieri presenti (maggioranza semplice). Lo Statuto e il programma fondamentale vengono approvati se per essi vota la metà più uno dei consiglieri eletti (maggioranza assoluta). Su proposta di almeno 4 consiglieri, e con approvazione a maggioranza semplice, le decisioni possono essere accolte con maggioranze più qualificate (maggioranza assoluta o dei due terzi).

Articolo 30

Il Presidente dell'Assemblea **rappresenta l'Assemblea UI**, convoca e presiede le sedute ..., ne stabilisce l'ordine del giorno e ne coordina l'attività.

...

Il Presidente dell'Assemblea firma gli atti, le decisioni e le delibere emanati dall'Assemblea.

In caso di assenza, impedimento o altra motivata circostanza ovvero per delega o procura, il Presidente dell'Assemblea, nello svolgimento dei compiti e mansioni previsti dal presente Statuto, viene sostituito dal Vicepresidente dell'Assemblea.

Il Vicepresidente dell'Assemblea coadiuva il Presidente dell'Assemblea nell'espletamento dei suoi compiti e mansioni stabiliti dal presente Statuto.

Articolo 31

I candidati alle funzioni di Presidente e Vicepresidente dell'Assemblea devono essere consiglieri eletti in Assemblea UI.

Il Presidente e il Vicepresidente dell'Assemblea vengono eletti ... dalla maggioranza assoluta dei consiglieri, secondo le modalità di candidatura e di voto stabilite dal Regolamento di procedura dell'Assemblea UI.

Il mandato del presidente dell'Assemblea UI è di 4 anni e la medesima persona non può essere eletta a tale funzione per più di due mandati consecutivi.

La funzione di Presidente dell'Assemblea e di Vicepresidente può essere revocata (voto di sfiducia) dall'Assemblea su proposta motivata di almeno 1/5 dei consiglieri eletti ed approvata con maggioranza assoluta. ... Il Presidente e il Vicepresidente dell'Assemblea dimessisi o ai quali è stata votata la sfiducia sono tenuti a rimanere in carica, per il disbrigo degli affari correnti, sino all'elezione dei loro successori.

Il Presidente dell'Assemblea UI non può ricoprire altre funzioni dirigenziali all'interno dell'Unione Italiana, delle Comunità degli Italiani, essere membro di partiti politici e ricoprire funzioni pubbliche a livello regionale e statale.

...

/si cancella l'articolo 32 dello Statuto vigente, che prevede la possibilità di nominare un presidente onorario dell'UI/

XI. REFERENDUM

Articolo 32

L'Assemblea, con apposita delibera, ha facoltà di indire dei Referendum estesi a tutti gli iscritti alle Comunità e all'Unione (soci effettivi aventi diritto al voto) su questioni ed argomenti di particolare importanza per la vita, la realizzazione dei diritti e lo sviluppo della Comunità Nazionale Italiana. La proposta può essere avanzata da 1/5 dei consiglieri eletti in Assemblea UI o con la raccolta di 1000 firme di iscritti (soci effettivi aventi diritto al voto) alle CI/UI

Articolo 33

La delibera con cui si approva l'indizione del Referendum deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri dell'Assemblea. La delibera dell'Assemblea determina le modalità di attuazione del Referendum. Tale delibera deve specificare in modo chiaro il quesito, a cui gli elettori sono chiamati a rispondere con un sì o un no. La proposta soggetta a Referendum risulta approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto di voto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi ...

XII. IL PRESIDENTE DELL'UNIONE ITALIANA

Articolo 34

L'Unione Italiana ha il Presidente.

Il Presidente rappresenta ... l'Unione Italiana in Croazia, Slovenia, Italia e all'estero, è garante del rispetto dello Statuto dell'UI, del corretto funzionamento dell'Unione Italiana, dell'unitarietà della comunità nazionale italiana in Croazia e Slovenia e del mantenimento della cultura e dell'identità dei suoi appartenenti. Il Presidente dell'Unione Italiana ha cura dei rapporti con le altre etnie e con gli esuli ...

Il Presidente dell'UI promulga gli Atti, le decisioni e le delibere emanati dall'Assemblea, indice le elezioni ordinarie e suppletive.

Il ... Presidente dell'Unione Italiana non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Unione Italiana e delle Comunità degli Italiani né essere membro di partiti politici.

Il Presidente dell'UI è eletto mediante suffragio diretto, libero e segreto, da parte dei soci effettivi dell'Unione Italiana, in conformità al Regolamento elettorale dell' UI.

Il mandato del Presidente dell'Unione Italiana è quadriennale e non può essere rinnovato per più di due volte consecutive.

Il mandato del Presidente UI dura sino al giorno della proclamazione dei risultati ufficiali delle elezioni per il nuovo Presidente UI.

...

In caso di dimissioni il Presidente dell'UI è tenuto a rimanere in carica sino alla proclamazione dei risultati ufficiali delle elezioni per il nuovo Presidente UI.

In caso di impedimento temporaneo o permanente il Presidente dell' UI, nello svolgimento dei compiti e mansioni previsti dal presente Statuto, viene sostituito dal Presidente dell' Assemblea UI.

Il Presidente dell'UI può essere destituito mediante referendum o su iniziativa di 2/3 dei consiglieri eletti in Assemblea UI.

XIII. LA GIUNTA ESECUTIVA

Articolo 35

La Giunta Esecutiva è l'organo esecutivo dell'Unione. Risponde del proprio operato all'Assemblea.

È eletta dall'Assemblea in base ai termini stabiliti dal Regolamento di procedura dell'Assemblea UI.

Il Presidente della Giunta esecutiva propone ... all' approvazione dell'Assemblea la composizione e il Programma quadriennale della Giunta esecutiva.

Articolo 36

La Giunta Esecutiva è composta da un massimo di 5 membri compreso il Presidente e un Vicepresidente. I componenti la Giunta non sono, di regola, membri eletti dell'Assemblea. I membri della Giunta possono avvalersi di collaboratori ed esperti dei settori specifici di loro competenza.

Articolo 37

Il Presidente, il vicepresidente e i componenti della Giunta esecutiva si ripartiscono ... in base al programma della stessa, le deleghe per i seguenti settori d'attività...:

♦ Coordinamento e rapporti con le CI

- ◆ Educazione ed istruzione, sport, università e ricerca scientifica;
- ◆ Cultura, teatro, arte e spettacolo, informazione ed editoria;
- ◆ Economia, finanze e bilancio;
- ◆ Affari giuridico-amministrativi, organizzazione, sviluppo e quadri
- ◆ altri, se circostanze eccezionali lo richiedano.

L'attività della Giunta è collegiale.

Articolo 38

La Giunta Esecutiva...:

- ◆ dà esecuzione alle decisioni e all' Indirizzo programmatico generale approvati dall' Assemblea;
- ◆ ... approva e da attuazione ai programmi di lavoro annuali della Giunta esecutiva;
- ◆ predispone il Bilancio preventivo ed il Conto consuntivo da approvare in sede di Assemblea;
- ◆ sovrintende alla gestione della Segreteria dell' UI ed indirizza l'operato della stessa;
- ◆ amministra ... il patrimonio dell'Unione;
- ◆ ...
- ◆ coordina i rapporti di collaborazione con la Nazione Madre;
- ◆ delibera ed approva accordi e stipula contratti necessari allo sviluppo delle attività dell'associazione, in conformità all'art. 23 del presente Statuto;
- ◆ gestisce l' attività corrente dell'Unione;
- ◆ ...
- ◆ svolge altre attività stabilite dal presente Statuto, dagli atti e dalle delibere dell'Assemblea.

Articolo 39

Il mandato dei membri della Giunta Esecutiva è quadriennale.

I componenti della Giunta possono essere revocati dall'Assemblea (voto di sfiducia) su proposta di **almeno 1/5 dei consiglieri eletti** e con approvazione espressa dalla maggioranza assoluta...

I componenti della Giunta esecutiva dimissionari rimangono in carica per il disbrigo degli affari correnti sino alla nomina dei nuovi membri della Giunta esecutiva.

Articolo 40

La Giunta si riunisce secondo le necessità e al minimo una volta ogni due mesi. Le sedute della Giunta sono deliberative se è presente la maggioranza dei **suoi componenti**. Le decisioni della Giunta sono valide se approvate a maggioranza semplice ...

IV. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Articolo 41

Rappresenta l'Unione congiuntamente al Presidente dell'UI per quanto riguarda gli aspetti esecutivi, **nei** limiti stabiliti dal presente Statuto **ed** in conformità agli indirizzi e alle decisioni dell'Assemblea.

Il Presidente della Giunta Esecutiva è eletto ... in conformità **a quanto stabilito dal Regolamento elettorale UI e dal Regolamento di procedura dell'Assemblea UI.**

Il mandato del Presidente della Giunta esecutiva dell'Unione Italiana è di 4 anni e la medesima persona non può essere eletta a tale funzione per più di due mandati consecutivi.

La Giunta Esecutiva e il suo Presidente **rimangono** in carica, per il disbrigo degli affari correnti, sino all'elezione del nuovo Presidente e del nuovo ... esecutivo.

Il Presidente della Giunta **presenta le proprie dimissioni dall'incarico** alla Giunta e all'Assemblea.

Il Presidente della Giunta esecutiva dell'Unione Italiana non può ricoprire altre funzioni dirigenziali all'interno dell'Unione Italiana, delle Comunità degli Italiani, essere membro di partiti politici e ricoprire funzioni pubbliche a livello regionale e statale.

Articolo 42

Il Presidente della Giunta **esecutiva** convoca e presiede le sedute della Giunta **esecutiva**, ne stabilisce l'ordine del giorno, ne guida e coordina le attività. Sovrintende e controlla le funzioni **della Segreteria dell'Unione Italiana.**

Il Presidente dell'UI può richiedere la convocazione straordinaria della Giunta **esecutiva.**

XV. IL COMITATO DEI GARANTI, D'APPELLO E DI CONTROLLO

Articolo 43

Il Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo è composto da 5 membri, compreso il Presidente. Il Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo verifica la regolarità degli atti e dell'azione dell'Unione e dei suoi organismi. Funge da Giurì d'onore e da organo di conciliazione per la soluzione delle controversie tra gli associati all'Organizzazione, tra gli organismi e le strutture dell'Unione, tra l'Unione e le Comunità. Ha la funzione di Corte d'Appello per tutte le istanze ed i ricorsi da parte degli associati, delle Istituzioni e degli organismi che compongono l'Unione. Decide, nel caso di contrasto fra le disposizioni approvate da diverse strutture dell'Unione, conflitti di competenza tra Unione e le CI. Funge da corte dei conti per il controllo delle spese e della gestione finanziaria dell'Unione.

Articolo 44

I membri del Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo vengono eletti dall'Assemblea **a maggioranza assoluta.**, su proposta del Presidente dell'UI o di una apposita commissione nominata dall'Assemblea... I membri del Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo possono essere revocati su proposta **di 1/5 dei consiglieri eletti** e con approvazione a maggioranza assoluta. Il mandato dei componenti il Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo è di 4 anni.

Articolo 45

Il Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo può richiedere, nel caso di effettive o presunte irregolarità o motivi di reale necessità, la convocazione dell'Assemblea. Il Presidente

dell'Assemblea, presa visione della decisione e delle motivazioni del Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo, ha il dovere di convocare l'Assemblea entro il termine di **21** giorni dalla data in cui gli è stata trasmessa comunicazione scritta da parte del Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo.

Il Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo esprime pareri, suggerimenti, conclusioni e decisioni. Può inoltrare suggerimenti e proposte all'Assemblea e alla Giunta Esecutiva. Le deliberazioni del Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo vengono approvate a maggioranza assoluta. Le decisioni relative ad eventuali ricorsi sono inappellabili.

XVI. IL PRESIDENTE DEL COMITATO DEI GARANTI

Articolo 46

Il Presidente del Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo viene eletto dall'Assemblea con le stesse modalità previste dall'art. 44. Il Presidente del Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo convoca, guida e coordina i lavori dell'organismo e lo rappresenta.

XVII. LA SEGRETERIA DELL' UNIONE ITALIANA

Articolo 47

L'Unione ha una propria Segreteria, guidata dal Segretario dell' Unione Italiana, le cui funzioni e competenze sono stabilite dalla Giunta esecutiva tramite particolare Delibera.

Articolo 48

I rapporti fra l'Unione e i lavoratori che costituiscono il collettivo della Segreteria dell' Unione Italiana vengono stabiliti dalla Giunta esecutiva tramite particolare Delibera.

Articolo 49

Il Segretario dell' Unione Italiana viene nominato dalla Giunta Esecutiva mediante concorso pubblico con mandato di 4 anni.

Articolo 50

Il Presidente della Giunta Esecutiva sovrintende e controlla il funzionamento della Segreteria dell' Unione Italiana.

XVIII. MEZZI E MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

Articolo 51

Le entrate dell'Unione sono costituite da:

- ◆ finanziamenti e sovvenzioni statali e delle unità dell'amministrazione e dell'autonomia locale;
- ◆ contributi e donazioni di soggetti economici, enti, istituzioni, associazioni e singoli cittadini;
- ◆ proventi derivanti dai soggetti economici e d'altro genere costituiti dall'Unione Italiana, ovvero da questa gestiti;
- ◆ ricavi che realizza con le sue attività ordinarie;

- ◆ ricavi ottenuti da immobili, diritti, carte valori e da altri beni;
- ◆ contributi e donazioni di organi statali, imprese, enti, istituzioni, associazioni e singoli cittadini della Nazione Madre e da altre fonti.

XIX. COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ CON LE COMUNITÀ DEGLI ITALIANI, ENTI ED ISTITUZIONI DELLA COMUNITÀ NAZIONALE ITALIANA

Attivi consultivi

Articolo 52

L'Unione, al fine di avviare più stretti rapporti di collaborazione e di coordinamento con le Comunità degli Italiani, con gli Enti e le Istituzioni della Comunità Nazionale Italiana, nonché per sviluppare delle direttrici programmatiche ed operative unitarie nell'interesse della nazionalità, può costituire degli Attivi consultivi permanenti.

Articolo 53

Gli attivi consultivi **sono:**

- ◆ l'Attivo consultivo permanente delle Comunità degli Italiani;
- ◆ l'Attivo consultivo permanente delle Istituzioni scolastiche;
- ◆ ...
- ◆ ...
- ◆ l'Attivo consultivo permanente degli organi d'informazione in lingua italiana;
- ◆ l'Attivo consultivo permanente per la cultura e la ricerca scientifica;
- ◆ **altri Attivi consultivi, in caso di necessità.**

Articolo 54

L'Attivo consultivo delle Comunità **degli Italiani** è costituito dai Presidenti **delle Comunità degli Italiani operanti sul territorio**. **L' Attivo consultivo delle Comunità degli Italiani ha le seguenti prerogative particolari:**

- **decide sull' entità e sulle modalità di ripartizione del "Fondo di promozione per le attività istituzionali delle CP";**
- **esprime parere vincolante sulla realizzazione delle attività/manifestazioni culturali, artistiche e di spettacolo programmate dall' Unione Italiana sul territorio di competenza delle singole Comunità degli Italiani.**

Articolo 55

L'Attivo consultivo delle Istituzioni scolastiche è composto dai direttori degli enti scolastici e da rappresentanti dei collettivi di lavoro interessati.

Articolo 56

L'Attivo consultivo degli organi d'informazione in lingua italiana è costituito dai direttori, dai capiredattori degli organi di informazione, nonché da rappresentanti dei collettivi di lavoro e dei Comitati sindacali di categoria degli enti e delle testate interessati.

Articolo 57

/composizione attivo adeguata alla realtà del territorio/

L'attivo consultivo permanente per la cultura e la ricerca scientifica è costituito da due (2) rappresentanti del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, da due (2) rappresentanti del Dramma Italiano di Fiume, da un (1) rappresentante dell'Università "Juraj Dobrila" di Pola - Dipartimento di Studi in Lingua Italiana, da un (1) rappresentante dell'Università "Juraj Dobrila" di Pola - Dipartimento di Studi per Maestri ed Educatori - Sezione Italiana, da un (1) rappresentante della Facoltà di Filosofia dell'Università di Fiume - Dipartimento di Italianistica, da un (1) rappresentante della Facoltà di studi umanistici dell'Università del Litorale di Capodistria - Dipartimento di Italianistica, da un (1) rappresentante di ciascuna SAC ("Fratellanza", "Lino Mariani" e "Marco Garbin") e da un (1) rappresentante degli Enti culturali o scientifici fondati o cofondati dall'Unione Italiana.

Alle riunioni dell'attivo consultivo permanente per la cultura e la ricerca scientifica possono essere invitati i rappresentanti delle Comunità degli Italiani e dei Dipartimenti di Italianistica operanti presso le Facoltà di Filosofia delle Università in Croazia e Slovenia.

Articolo 58

Gli Attivi consultivi permanenti svolgono le seguenti funzioni:

- ◆ discutono e dibattono argomenti e problematiche di particolare interesse per lo sviluppo e la promozione del ruolo, dei bisogni e degli interessi generali e specifici della Comunità Nazionale Italiana;
- ◆ discutono ed evidenziano soluzioni atte a consolidare il coordinamento delle attività ed affermare i rapporti di collaborazione fra i sodalizi, gli Enti e le associazioni della Comunità Nazionale Italiana;
- ◆ sviluppano iniziative e proposte tese a rafforzare ed estendere il ruolo generale e complessivo dei sodalizi, affermando l'unità, la coesione e l'aiuto reciproco fra le strutture della Comunità Nazionale Italiana;
- ◆ elaborano proposte, soluzioni e iniziative da sottoporre all'attenzione dell'Assemblea dell'Unione e della sua Giunta Esecutiva.

L'Assemblea e la Giunta hanno l'obbligo di avviare il dibattito sugli argomenti e le proposte avanzati da questi organi consultivi, dando adeguate risposte e approvando decisioni in merito.

Articolo 59

Le riunioni degli Attivi consultivi permanenti sono presiedute e convocate dai componenti della Giunta Esecutiva responsabili dei singoli settori di attività. Gli Attivi possono essere convocati su iniziativa di 4 consiglieri dell'Assemblea, di 5 componenti di diritto degli Attivi o di almeno due istituzioni rappresentate negli stessi. Alle riunioni degli Attivi hanno facoltà di intervenire i membri dell'Assemblea e della Giunta. Gli Attivi nominano, fra i propri componenti, un segretario.

XX. CONSULTE TERRITORIALI DELLE COMUNITÀ

Articolo 60

Le singole Comunità degli Italiani possono decidere di dare vita a particolari forme di coordinamento e strutture consultive delle CI a livello territoriale (Consulte delle Comunità) per sviluppare degli adeguati rapporti di collaborazione e di collegamento necessari allo sviluppo delle attività e all'affermazione dei bisogni dei connazionali.

Tali strutture possono inviare proposte alle Assemblee e agli altri organi statutari e deliberativi delle Comunità e dell'Unione, che hanno l'obbligo di discuterle e vagliarle.

Le Comunità e l'Unione, con decisione dei propri organi deliberativi, possono, in casi particolari, attribuire specifici incarichi alle Consulte territoriali.

XXI. ADESIONE AD ALTRE ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

Articolo 61

L'Unione, con decisione dell'Assemblea, può aderire, quale membro collettivo, nelle forme e secondo i criteri previsti dalle leggi statali e dalle vigenti norme e convenzioni internazionali, ad altre associazioni sociali, culturali, economiche, sportive, scientifiche nelle Repubbliche di Croazia, Slovenia e all'estero, nonché ad organizzazioni internazionali.

XXII. ATTIVITÀ ECONOMICHE

Articolo 62

L'Unione Italiana può sostenere, sviluppare, incentivare, partecipare ad attività economiche e ad altre iniziative imprenditoriali mediante le società commerciali da questa fondate o gestite, ai sensi delle vigenti norme di Legge, al fine di assicurare delle adeguate forme d'autofinanziamento, di promozione e di sviluppo complessivo delle strutture e dei bisogni della Comunità Nazionale Italiana.

A questo fine può fare investimenti, investire mezzi e capitale, sottoscrivere contratti, partecipare alla ripartizione degli utili e sviluppare altre forme di collaborazione con soggetti economici, pubblici o privati.

Gli utili e i profitti che derivano dalle attività di cui al comma precedente vengono utilizzati dall'Unione Italiana esclusivamente per la realizzazione delle proprie attività e delle proprie finalità istituzionali, ai sensi del presente Statuto.

XXIII. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Articolo 63

I membri e gli iscritti all'Unione e quelli delle Comunità degli Italiani hanno diritto di essere informati in modo esauriente e completo sull'operato di tutti gli organismi previsti dal presente Statuto. Le sedute di tutti gli organi statutari sono, di regola, aperte al pubblico. Gli iscritti hanno diritto di prendere visione di tutti i principali atti, documenti e decisioni dell'Unione.

Articolo 64

L'Unione pubblica un proprio Bollettino di informazione trilingue la cui redazione viene nominata dall'Assemblea, su proposta della Giunta Esecutiva. La Giunta predispone gli strumenti, i mezzi ed i presupposti necessari alla stampa del Bollettino; ha un caporedattore che redige il collegio redazionale. Responsabile legale dell'edizione è il Presidente della Giunta Esecutiva.

XXIV. NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 65

Il Presidente dell'Unione Italiana viene eletto con voto diretto e segreto da tutti gli elettori-soci effettivi maggiorenni delle CI affiliate all'UI, residenti in Croazia e Slovenia secondo le modalità e le procedure previste dal Regolamento elettorale dell'Unione Italiana.

Il Presidente dell'Assemblea UI ed il presidente della GE UI vengono eletti secondo le modalità e le procedure previste dal Regolamento elettorale dell'Unione Italiana e dal Regolamento di procedura dell'Assemblea dell'Unione Italiana.

Se il Presidente dell'Assemblea UI è membro effettivo dell'Unione e Italiana con residenza in Croazia, il candidato a Presidente della GE dell'UI deve essere membro effettivo dell'UI residente in Slovenia e viceversa.

Il nuovo Regolamento elettorale dell'Unione Italiana ed il Regolamento di procedura dell'Assemblea dell'Unione Italiana devono venire approvati entro 90 giorni dall'approvazione del presente Statuto.

EMENDAMENTO N. 1 : consigliere L.Monica, Assemblea UI, Babici, 19 marzo 2012:

- Nuovo articolo 66 (se approvato, aumenta di conseguenza la numerazione degli ultimi due articoli): “Il numero dei mandati del presidente dell'Assemblea UI (art. 31 comma 3), del Presidente dell'UI (art. 34 comma 6) e del Presidente della Giunta esecutiva dell'UI (art. 41 comma 3) viene conteggiato dalla data di registrazione dell'Unione Italiana.”

Articolo 66

L'Unione Italiana cessa di essere e di operare soltanto se tale decisione viene approvata mediante Referendum da almeno i $\frac{3}{4}$ dei membri dell'UI aventi diritto al voto presso tutte le Comunità degli Italiani associate all'Unione.

Nel caso in cui la cessazione dell'attività venga approvata al Referendum, oppure in caso di scioglimento coatto dell'Unione, la proprietà dei beni mobili e immobili dell'UI si suddividono, in maniera equanime, tra tutte le Comunità degli Italiani associate all'UI all'atto del suo scioglimento.

Articolo 67

Il presente Statuto viene approvato dall'Assemblea dell'Unione Italiana ed entra in vigore il... _____. Le modifiche e le aggiunte allo Statuto si accolgono con la stessa procedura e le stesse modalità previste per la sua approvazione, ai sensi dell'articolo 29 del presente Statuto.

Gruppo di lavoro dell' Assemblea UI
per la modifica dello Statuto dell' Unione Italiana

Al Presidente dell' Assemblea
dell' Unione Italiana di Fiume

Gentile sig.ra Bassanese Radin,

Nella mia qualità di presidente del gruppo di lavoro dell' Assemblea UI per la modifica dello Statuto dell' Unione Italiana, sulla base di quanto si è approvato e deciso in merito all' ultima Assemblea dell' Unione Italiana tenutasi a Babici il 19 marzo u.s, dopo aver preso visione dell' estratto dello stenogramma della suddetta sessione di Assemblea UI riguardante tale specifico punto all' odg, in allegato le invio:

- il testo coordinato della proposta di modifica dello Statuto dell' Unione Italiana **approvato**, in prima lettura, dall' Assemblea dell' Unione Italiana nella sua seduta tenutasi a Babici il 19 marzo 2012 (con **evidenziati in rosso i cambiamenti apportati al testo vigente mentre con i tre puntini rossi ... sono evidenziate le parti del testo statutario vigente cancellate**);

assieme all' invito di inserirlo come punto all' odg, in seconda lettura, alla prossima seduta dell' Assemblea UI prevista per l' inizio del mese di luglio c.a., *avviando* in questo modo la procedura di modifica dello Statuto UI e invitando i proponenti autorizzati - i consiglieri dell' Assemblea dell' Unione Italiana - a proporre/inoltare i propri emendamenti ai singoli articoli, sia nel corso della seduta assembleare che successivamente, entro il periodo di tempo che si fisserà in quell' occasione.

Di seguito fornisco l' argomentazione dettagliata della proposta di modifica dello Statuto UI offerta in seconda lettura, comprensiva di tutte le proposte/osservazioni sinora pervenute, indipendentemente se accettate o meno dal gruppo di lavoro assembleare preposto alla materia, e risultanti da:

- due cicli di consultazioni che hanno coinvolto le Comunità degli Italiani del territorio (febbraio e settembre 2011);
- dalla prima *Proposta di cambiamento dello Statuto UI* stilata da questo stesso gruppo di lavoro assembleare in data 18 agosto 2011 e presentata in Assemblea UI nel corso della sua seduta di Abbazia del 5 settembre 2011.
- dalla seconda *Proposta di cambiamento dello Statuto UI* scaturita in seguito alla riunione del gruppo di lavoro assembleare tenutasi a Fiume il 17 febbraio 2012 e presentata in prima lettura all' Assemblea UI del 19 marzo 2012 tenutasi a Babici.
- inoltre, **nelle Note iscritte a caratteri blu** sono registrate, articolo per articolo, tutte le singole proposte/osservazioni pervenute alla nostra attenzione, assieme alle ragioni che ne hanno impedito l' inclusione nella proposta di modifica dello Statuto dell' Unione Italiana.

Per il gruppo di lavoro
Fabrizio Radin

Pola, 18 giugno 2012

A r g o m e n t a z i o n e

/delle proposte di modifica allo Statuto UI, per articolo/

1. Nell' **Introduzione** sono stati riviste e corrette denominazioni, numerazioni e date di promulgazione degli atti generali – Costituzioni e leggi – ai quali lo Statuto dell' UI si richiama nella sua premessa.
2. Nell' **art. 1**, ed in tutto il testo che segue, l' UI viene denominata come „*associazione*“ al posto del termine usato di „*organizzazione*“. Inoltre, dalla definizione di Unione Italiana si cancella il termine di „bisogni“, di ispirazione kardeliana, limitandoci agli „interessi“, generali e specifici...Infine, vengono cancellati i comma 2 e 3, che ricordano l' iter di costituzione della nuova organizzazione denominata Unione Italiana che, a nostro parere, non sono necessariamente materia statutaria bensì storica.

Nota: la CI „Pasquale Besenghi degli Ughi“ di Isola propone di inserire nell' art. 1 che „l' UI è un' organizzazione apolitica, senza scopo di lucro e di durata illimitata nel tempo“. A questo proposito il gruppo di lavoro ritiene di dover sottolineare quanto segue: l' UI è per legge un' associazione *no profit*, nel senso che eventuali profitti scaturiti dall' attività dell' UI vanno reinvestiti nelle attività per cui l' UI è registrata; che non può essere un' organizzazione apolitica se la sua ragione sociale è quella di operare per la salvaguardia e lo sviluppo dei diritti della CNI; che le modalità di cessazione dell' attività dell' UI vengono già stabilite nell' art. 66 della proposta di Statuto UI.

Nota: Il Presidente della GE UI, nelle sue osservazioni distribuite prima dell' Assemblea UI di Babici il 19 marzo u.s., riguardo all' art. 1 ha perorato il mantenimento del termine „organizzazione“ adducendo le seguenti ragioni: “Si veda al riguardo l' art. 4 del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia concernente i diritti minoritari, del 5 novembre 1996, ratificato dall' Italia e dalla Croazia, che riconosce l' Unione Italiana quale l' organizzazione rappresentante la Minoranza Italiana. All' UI, quindi, viene attribuito uno status di diritto pubblico (G. Conetti: Aspetti giuridici delle relazioni dell' Italia con la Slovenia e la Croazia, Roma, 1997).”

Anche se da un punto di vista procedurale il gruppo di lavoro dell' Assemblea UI preposto alle modifiche dello Statuto UI non ha potuto esprimere un parere ufficiale in merito, in quanto le osservazioni statutarie del Presidente della GE UI mai sono pervenute al vaglio del gruppo di lavoro stesso, informalmente si può puntualizzare quanto segue:

- Dal punto di vista giuridico l' Unione Italiana è, indubbiamente, un' associazione di cittadini, quindi un soggetto di diritto privato. Difatti, l' Unione Italiana è registrata in Croazia in base alla vigente Legge sulle associazioni. Dal punto di vista politico l' Unione Italiana è l' organizzazione rappresentativa e legittima della comunità nazionale italiana, ma tale sua rappresentatività e legittimità si fonda sulla prassi elettorale democratica seguita per il rinnovo dei suoi organismi, come pure

sulla volontà dei suoi membri – espressa all’ atto del voto – di darsi e mantenere un’ unica associazione comprendente tutta la CNI.

Pertanto, siamo propensi a conservare l’ attribuzione di “associazione” per l’ Unione Italiana, al posto di “organizzazione”, ovunque il testo statutario lo richieda (articoli 1, 2, 3, 13 comma 2 e 4, 38 comma 7...).

3. Nell' **art. 2 e 3** e, successivamente, nell' **art. 13**, viene proposto l' uso del termine di „associazione“ al posto di „organizzazione“ in riferimento all' UI.

4. Nota: Nell' **art. 4** del vigente Statuto UI si stabilisce che „l' Unione Italiana svolge la sua attività sul territorio delle Repubbliche di Croazia e Slovenia, all' estero...“ Pertanto, implicitamente e dal punto di vista statutario, l' Unione Italiana può teoricamente includere anche la CI di Cattaro, che è quindi inseribile nella struttura UI con lo status di „osservatore“ e/o di „membro esterno“. Un tanto si rende necessario chiarire perché tra le proposte della CI di Rovigno viene esplicitamente posto il caso di Cattaro, come esempio che argomenta l' esigenza di includere le nuove forme organizzative della CNI entro le disposizioni dello Statuto UI.

Nota: riguardo all' **art. 4** il Presidente della GE UI, nelle sue osservazioni distribuite prima dell' Assemblea UI di Babici il 19 marzo u.s., ha suggerito l' estensione dell' attività UI ai territori della Bosnia Erzegovina e del Montenegro con l' intento dichiarato di garantire la cura degli interessi e delle necessità degli Italiani ivi residenti. Sull' argomento il gruppo di lavoro puntualizza quanto segue:

- Estendere alle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina e Montenegro il territorio di competenza dell’ Unione Italiana, farlo espressamente nello Statuto, significa non solo inserire un ulteriore elemento di complessità quindi di instabilità nell’ assetto giuridico interno dell’ Unione Italiana (quando il problema fondamentale è, come si vedrà nel seguito, l’ unitarietà della CNI e della sua associazione in Croazia e Slovenia), ma anche ridurre al minimo la possibilità che lo Statuto UI recante un siffatto articolo venga registrato dagli organi statali competenti della Repubblica di Croazia. In altri termini, se non si vuole modificare efficacemente lo Statuto UI, si tirano fuori dal cassetto gli Italiani della Bosnia-Erzegovina e del Montenegro... In conclusione si suggerisce di: non aggiungere nel testo l’ espressione “nelle Repubbliche del Montenegro e della Bosnia-Erzegovina”, perché la versione vigente dell’ art. 4 garantisce una flessibilità sufficientemente ampia per includere tutti i “membri dell’ Unione Italiana” sparsi nel mondo, senza il bisogno di ulteriori specificazioni.

5. Nell' **art. 5**. si constata l' inesistenza di „via delle Pile“ a Fiume e si propone di usare la denominazione „via Uljarska“, per localizzare la sede dell' UI a Fiume.

NOTA: riguardo all' **art. 5 comma 1** il Presidente della GE UI, nelle sue osservazioni distribuite prima dell' Assemblea UI di Babici il 19 marzo u.s., ha proposto di mantenere la denominazione italiana della via in cui ha sede l' Unione Italiana a Fiume, adducendo a sostegno di questa tesi una

motivazione etica. Sull' argomento il gruppo di lavoro puntualizza quanto segue:

- Definire la sede legale dell' Unione Italiana è un obbligo previsto dall' art. 11 della Legge sulle associazioni. La sede legale dell' Unione Italiana è a Fiume, in via Uljarska 1. Da un punto di vista giuridico-legale, via delle Pile a Fiume non esiste, quindi non è possibile inserirla in un documento statutario.

NOTA: riguardo all' **art. 5 comma 2** il Presidente della GE UI, nelle sue osservazioni distribuite prima dell' Assemblea UI di Babici il 19 marzo u.s., propone di modificare la dicitura vigente nel seguente modo: L' UI è legalmente registrata, con un proprio Statuto, nella Repubblica di Slovenia. In conformità alla legislazione locale. La sua sede è a Capodistria, in via Županić 39. La modifica viene giustificata con l' intento dichiarato di comprendere nello Statuto UI con sede a Fiume l' esistenza dell' UI con sede a Capodistria. Sull' argomento il gruppo di lavoro puntualizza quanto segue:

- Nell' **art. 5 comma 2** si stabilisce inoltre che l' Unione Italiana è un' unica associazione, con sede legale a Fiume in via Uljarska 1 e con un ufficio dislocato a Capodistria, in via Zupančič 39. Dal nostro punto di vista tale formulazione va mantenuta perché è in funzione dell' unità organizzativa della nostra associazione che, a sua volta, è un baluardo fondamentale di attuazione del principio statutario e programmatico dell' unitarietà della comunità nazionale italiana in Croazia e Slovenia. La versione dell' articolo 5 proposta dal Presidente della Giunta esecutiva dell' Unione Italiana prefigura l' esistenza di due Unioni Italiane – una con sede a Fiume e l' altra con sede a Capodistria – che si congiungono funzionalmente riconoscendosi (reciprocamente?) tramite Statuto (nel nostro caso nell' art. 5, ma anche negli art. 18 e 20 della versione statutaria proposta dal Presidente della Giunta esecutiva dell' Unione Italiana). Conclusione: si rimane del parere che l' art. 5 vada formulato nella maniera proposta, ovvero che: “La sede dell' Unione è a Fiume, in via Uljarska 1. L' Ufficio dell' UI nella Repubblica di Slovenia è a Capodistria, via Zupančič 39” – perché l' ipotesi di “unitarietà funzionale tramite statuto”, che prefigura l' esistenza di due Unioni, non è accettabile.

6. Nell' **art. 6** si propongono due varianti. Nella variante A/ si mantiene il testo vigente. Nella variante B/ la definizione dell' Inno e della giornata solenne dell' UI si propone venga stabilita tramite delibera assembleare. La ragione risiede nella difficoltà che la CNI e l' UI hanno incontrato ed incontrano nell' attuazione pratica sul territorio di quanto stabilito dall' articolo vigente.

Nota: La CI di Umago, nella sua proposta, dichiara di essere favorevole alla variante B/ dell' articolo 6. Il gruppo di lavoro, nell' evidenziare tale presa di posizione, ritiene di dover presentare all' attenzione e al voto assembleare, vista la delicatezza della materia trattata, l' art. 6 in alternativa A e B.

7. Nell' **art. 7** si interviene terminologicamente nel testo per cancellare la dicitura „soddisfacimento dei bisogni“ e mantenere la formulazione

„interessi generali“ (senza „collettivi“) „dei membri dell' UI“ nel primo comma, nonché per cancellare la „soggettività“ di non meglio identificate „strutture“ nel terzo comma.

8. L' **art. 8.** del vigente testo, in cui nel dettaglio e minuziosamente, in una pagina e mezza, venivano elencate le attività di competenza dell' UI, si adegua sia alle esigenze di sinteticità espresse in prima istanza dalla CI di Fiume (secondo cui tutta l' attività dell' UI dovrebbe venire rimandata all' approvazione dell' Assemblea per il tramite dell' atto denominato „Indirizzo programmatico generale dell' Unione Italiana“); sia alle esigenze di legalità correttamente evidenziate dal consigliere Vladimiro Uggeri nel corso dell' Assemblea UI di Abbazia del 5 settembre 2011. In altri termini, stando agli articoli 5 e 11 della vigente Legge sulle associazioni (NN. 88/01 e 11/02) l' Unione Italiana è effettivamente tenuta a definire, nel proprio statuto, le attività e le finalità programmatiche per il conseguimento delle quali esiste ed opera. Per questo motivo, abbiamo provveduto ad inserire tali attività nell' art. 8, facendo opera di sintesi in rapporto al testo – invero troppo esteso, ripetitivo e fuorviante – attualmente in vigore.

NOTA: riguardo all' **art. 8** il Presidente della GE UI, nelle sue osservazioni distribuite prima dell' Assemblea UI di Babici il 19 marzo u.s., richiamandosi a quanto stabilisce la Legge sulle associazioni nella RC, reintroduce il testo vigente dell' art. 8, nella sua interezza e prolissità. Nonostante queste sue osservazioni non siano pervenute ufficialmente al gruppo di lavoro assembleare preposto alla modifica dello Statuto UI in via informale, si risponde quanto segue:

- Il gruppo di lavoro dell' Assemblea UI ha già recepito l' esigenza, espressa in sede di dibattito dal consigliere Vladimiro Uggeri all' Assemblea UI di Abbazia del 5 settembre u.s., di adeguare l' art. 8 ovvero le attività dell' Unione Italiana alle disposizioni di legge sulle associazioni. Ciò è stato fatto, ma non convalidando meccanicamente la versione logorroica e ripetitiva offerta nello Statuto vigente, bensì sottoponendola ad un inevitabile procedimento di semplificazione e sintesi. Pertanto, la versione dell' art. 8 proposta dal Presidente della Giunta esecutiva dell' Unione Italiana, che semplicemente reintroduce la versione statutaria esistente non è, a nostro parere, accettabile nei termini proposti.
9. Nell' **art. 9** il soggetto dell' UI rimane il „cittadino di nazionalità e/o (al posto della vigente „oppure“, formula che viene ripresa anche nel successivo **art.10**) di madrelingua e cultura italiane“, che è „iscritto („regolarmente“ si cancella perché superfluo) alle CI“ e che „rispetta il presente Statuto UI“ (senza i „principi programmatici“, che sono comunque insiti al documento statutario). Per i cittadini stranieri, iscrivibili alle medesime condizioni, si adotta il termine „residenti“ (senza „permanentemente“).

Nota: si accoglie la proposta della CI di Umago di inserire un nuovo comma 2 nell' art. 9, con il quale si intende stabilire espressamente che il soggetto dell' UI può essere iscritto come socio effettivo solamente in una Comunità degli Italiani. Nel nuovo comma 2, pertanto, si stabilisce che: „il membro dell' Unione Italiana di cui al precedente comma può essere

iscritto come „socio effettivo“ in una sola Comunità degli Italiani“. Conseguentemente, l' attuale comma 2 dell' articolo 9 diventa comma 3.

Nota: riguardo all' **art. 9** il Presidente della GE UI, nelle sue osservazioni distribuite prima dell' Assemblea UI di Babici il 19 marzo u.s., interviene sul testo proposto dal gruppo di lavoro effettuando correzioni grammaticali, di grafia degli accenti, di uso di questo o quel termine... Quando ci troviamo di fronte ad osservazioni del genere, che trattano non di contenuti statuari bensì si perdono in contenziosi grammaticali, rispondiamo come segue:

- **si**, lo scrivente usa un font impostato secondo le caratteristiche grafiche della lingua croata e, pertanto, gli accenti sono quelli che sono (la questione sarà facilmente risolta in sede di redazione finale);
- **no**, ai fini della sintesi e della semplificazione è preferibile usare l' espressione “come” (una parola) al posto dell' espressione “in qualità di” (tre parole).
- Pertanto, si è dell' opinione di mantenere, grafia permettendo, la seguente versione del comma 2 dell' art. 9: “Il membro dell' Unione Italiana di cui al precedente comma può essere iscritto come “socio effettivo” in una sola Comunità degli Italiani.”

10. Nel primo comma dell' **art. 11** le Comunità degli Italiani, nelle quali si articola l' UI, vengono definite come le „associazioni della CNI operanti nelle singole località“. Il gruppo di lavoro propone altresì di mantenere il vigente terzo comma dell' art. 11, in cui si definisce la modalità di associazione delle CI all' UI , che avviene „liberamente, ai sensi del proprio Statuto“. Ritiene perciò di non poter accogliere la proposta della CI di Fiume secondo la quale tale associazione dovrebbe avvenire tramite particolare atto/delibera della CI, che ci sembra riduttiva di fronte all' importanza politica della materia che merita, secondo noi, di venire regolata esclusivamente tramite statuto.
11. Nell' **art. 12** si propone che l' atto generale che regola la materia elettorale venga denominato „Regolamento elettorale dell' UI“, uniformemente in tutto il testo dello Statuto.
12. Nota: Art. 13: diritti dei membri dell' Unione Italiana: la CI „Pasquale Besenghi degli Ughi“ di Isola propone di togliere dall' art. 13 l' espressione „specie nel campo politico“, evidenziata per definire la facoltà degli affiliati UI di promuovere iniziative anche in campo politico. Il gruppo di lavoro ritiene che la proposta non vada accettata, essendo tra le prerogative degli affiliati all' UI/CI anche quella di operare politicamente in funzione degli interessi della CNI.
13. Nell' **art. 14.**, che definisce i doveri degli associati all' UI, si accoglie il merito della proposta della CI di Fiume, per cui si stabilisce che il dovere unico dei membri dell' UI e' quello di „attenersi allo spirito e alla lettera del presente Statuto“.

Nota: riguardo all' **art. 14** il Presidente della GE UI, nelle sue osservazioni distribuite prima dell' Assemblea UI di Babici il 19 marzo u.s., ritiene non superfluo aggiungere alla dicitura proposta la frase: „e di contribuire alla realizzazione delle finalità dell' Unione Italiana“. Il gruppo di lavoro esprime invece il seguente parere:

- Rispettare “lo spirito e la lettera dello Statuto” significa esaurire tutta l' estensione del significato del concetto, senza il bisogno di ulteriori attribuzioni. Pertanto, la versione dell' art. 14 da noi proposta rimane “I membri dell'Unione hanno il dovere di attenersi allo spirito e alla lettera del presente Statuto”.

14. Nel comma 1 **dell' art. 15** vengono definite le forme associative di adesione all' UI di enti che operano in funzione della CNI. Il gruppo di lavoro ritiene che tali enti non vadano specificati né elencati e, pertanto, propone la cancellazione completa del secondo comma dell' articolo 15.

Nota: la CI di Rovigno propone la (re)introduzione delle nuove forme organizzative della CNI nello Statuto UI (Cenacolo degli operatori culturali; AINI; Forum dei giovani; unità tecnica...). Il gruppo di lavoro ritiene che la materia vada trattata tramite singoli atti (delibere, regolamenti) a livello di Assemblea e GE UI.

15. nell' **art. 17** viene prevista, *come possibilità*, la collaborazione dell' UI con le CAN in Slovenia e con i Consigli della minoranza nazionale italiana in Croazia „quando necessità funzionali e operative lo richiedano...nell' interesse della CNI“ (proposta pervenuta dalla CI di Fiume e dalla GE UI).

Nota: l' inclusione dei Consigli della minoranza italiana, perorata anche dalla CI di Rovigno, viene prevista nella nostra versione di art. 17.

Nota: La CI „Pasquale Besenghi degli Ughi“ di Isola propone di cambiare nell' art. 17 l' espressione „può collaborare“ con l' espressione „collabora“. Il gruppo di lavoro accetta.

16. nell' **art.18** vengono mantenute funzioni e prerogative dell' Ufficio UI in Slovenia, come proposto dalla GE UI. Il termine „amministrazione“ viene sostituito con il termine „segreteria“ per cui, nel terzo comma si stabilisce che „segreteria e contabilità sono unitarie, in conformità alla legge“...

Nota: la CI di Umago propone di „riscrivere il comma 2 dell' art. 18 accentuando le finalità ed il principio dell' unitarietà della CNI in Croazia e Slovenia“. Il gruppo di lavoro ritiene che l' espressione usata in tale articolo („L' Ufficio dell' UI in Slovenia... contribuisce al mantenimento dell'unitarietà del trattamento ...), sia già sufficientemente esaustivo in materia, rimanendo nel contempo aperto ad ogni ulteriore concreto suggerimento che rafforzi il principio dell' unitarietà in sede statutaria.

Nota: il Presidente della GE UI, nelle sue osservazioni distribuite prima dell' Assemblea UI di Babici il 19 marzo u.s., propone una nuova versione dell' art. 18 che recita:

„L' UI con sede a Capodistria è l' organizzazione degli appartenenti alla Comunità nazionale italiana in Slovenia istituita per la salvaguardia e lo sviluppo dell' identità nazionale, culturale e linguistica della CNI al fine di mantenere l' unitarietà con la CNI in Croazia e coltivare unitariamente i rapporti con la Nazione Madre.

Le finalità dell' Unione Italiana in Slovenia sono:

- a) svolgere la funzione di collegamento con la Nazione Madre e la CNI in Slovenia e Croazia al fine di preservarne l' integrità e l' identità nazionale;
- b) gestire le istituzioni comuni della CNI in Slovenia e Croazia e curarne i rapporti con lo Stato sloveno;
- c) collaborare con le CAN per gli enti e servizi pubblici che hanno sede in Slovenia e che offrono un servizio per tutta la CNI in Croazia e Slovenia;
- d) occuparsi della definizione delle strategie nel settore culturale (informazione, ricerca scientifica ed editoria... ecc), sportivo ed economico degli italiani in Slovenia e Croazia e, a questo scopo, collaborare con le CAN per quel che riguarda il territorio dello Stato sloveno.

La segreteria e la contabilità sono unitarie, in conformità alla legge ...

- Il gruppo di lavoro, così come già risolto nell' art. 2 e argomentato ulteriormente nell' art. 5 del presente Statuto, anche a margine delle modifiche all' art. 18 proposte dal Presidente della Giunta esecutiva dell' Unione Italiana ribadisce che:
 - non esiste un' Unione Italiana in Slovenia e un' Unione Italiana in Croazia,
 - l' Unione Italiana è un' organizzazione unica in Croazia e Slovenia.
 Pertanto, ripropone la denominazione vigente del capitolo VIII e il testo vigente dell' art. 18., con unica variante l' uso del termine „segreteria“ al posto di „servizi amministrativi“.

17. su proposta della CI di Fiume e della GE UI, **nell' art. 19** viene inserito, tra gli organi dell' UI, il Presidente dell' Assemblea dell' UI.

Nota: La CI „Pasquale Besenghi degli Ughi“ di Isola propone di cambiare nell' art. 19 l' ordine degli organi dell' UI, mettendo al primo posto l' Assemblea UI e al secondo il Presidente UI. Il gruppo di lavoro non accetta tale proposta essendo il Presidente UI, per Statuto, il massimo organo dell' UI.

18. nell' **art. 20** si stabilisce che l' Assemblea UI conta da un minimo di 40 ad un massimo di 75 consiglieri: tutta la materia riguardante il numero e le modalità di elezione/nomina dei consiglieri viene rimandata al nuovo „Regolamento elettorale dell' UI“. Nel secondo comma viene definita più dettagliatamente, ai termini delle vigenti disposizioni di legge, la durata del mandato dei consiglieri („... fino al giorno della proclamazione dei risultati ufficiali delle elezioni per il rinnovo dei consiglieri dell' Assemblea UI“). Viene proposta la cancellazione del comma 4 dell' art. 20, che prevedeva l' aumento del numero dei consiglieri in seguito alla costituzione di nuove

CI. Infine, viene dimezzato il termine di tempo entro il quale si indicano le elezioni: 30 giorni prima dello scadere del mandato.

Nota: la CI di Rovigno propone di „rivedere le circoscrizioni elettorali, il numero dei seggi e la loro ripartizione in seno all' Assemblea dell' Unione Italiana (si propongono „circoscrizioni elettorali più ampie sulla falsariga delle ex Consulte“). Il gruppo di lavoro ritiene che quanto viene proposto dalla CI di Rovigno rientra entro i margini di manovra che sono stati stabiliti da questa nostra proposta (ovvero: Assemblea UI con un minimo di 40 ed un massimo di 75 consiglieri), che in pratica pone dei paletti e rimanda la questione al Regolamento elettorale. Il gruppo di lavoro, dopo che la materia statutaria sarà vagliata in prima lettura dall' Assemblea UI, si impegna ad effettuare concrete proposte in merito, da inserire nel nuovo Regolamento elettorale, prendendo in considerazione le proposte scaturite dalle singole CI, il nuovo ruolo statutario che dovrebbe assumere l' Attivo consultivo permanente della Comunità degli Italiani, le esperienze registrate dalla Commissione elettorale dell' UI.

Nota: la CI di Laurana propone una modifica al comma 1 dell' art. 20, per cui „L' Assemblea dell' Unione è costituita da un minimo di 51 e da un massimo di 61 consiglieri ...“, in modo da garantire sia la rappresentatività di ogni CI con almeno un consigliere, sia l' esigenza di avere una Assemblea UI con un numero ridotto di consiglieri. Il gruppo di lavoro ritiene che anche questa proposta possa rientrare nell' ambito delle modalità e delle procedure di risoluzione della materia in oggetto già proposte nella nostra versione di articolo 20 ed ulteriormente evidenziate nella nota precedente relativa alla proposta della CI di Rovigno.

Nota: La CI „Pasquale Besenghi degli Ughi“ di Isola esprime dei dubbi su quanto previsto dall' art. 20 in merito al numero minimo e numero massimo di consiglieri eleggibili in Assemblea UI ed inoltre ritiene che il termine di 30 giorni prima dello scadere del mandato definito come termine ultimo per indire le elezioni sia troppo breve. Il gruppo di lavoro ritiene invece che tale termine sia sufficiente per organizzare le elezioni UI in presenza della necessaria regolamentazione attuativa.

Nota : il Presidente della GE UI, nelle sue osservazioni distribuite prima dell' Assemblea UI di Babici il 19 marzo u.s., propone **un nuovo comma 4 dell' art. 20** che recita: „I membri della Consulta dell' UI con sede a Capodistria sono parimenti membri dell' Assemblea dell' Unione Italiana con sede a Fiume. La Consulta dell' UI con sede a Capodistria si riunisce e delibera in seduta comune con l' Assemblea dell' UI con sede a Fiume, di cui è parte integrante, operando, in ogni caso, nel pieno rispetto dell' ordinamento giuridico e statutario della Slovenia“.

- Così come già definito nell' art. 2 e argomentato ulteriormente negli articoli 5 e 18 del presente Statuto, a margine delle modifiche all' art. 20 (nuovo 4 comma) proposte dal Presidente della Giunta esecutiva dell' Unione Italiana si ribadisce che:
 - l' Unione Italiana è un' organizzazione unica in Croazia e Slovenia;

- non esiste un' Unione Italiana in Slovenia e un' Unione Italiana in Croazia.

Pertanto, si opta per la cancellazione del nuovo comma 4 proposto dal Presidente della Giunta esecutiva dell' Unione Italiana per i motivi già esposti, ma anche perché in tale maniera si pregiudica la composizione della futura Assemblea dell' UI, al di fuori del normale circuito di voto già sperimentato e previsto dal presente Statuto nonché definito nel Regolamento elettorale UI. Inoltre, si ritiene che il termine di 30 giorni sia sufficiente per organizzare le elezioni in presenza della necessaria regolamentazione attuativa. Il testo dell' articolo 20 viene perciò riproposto nella versione concordata in sede di gruppo di lavoro e approvata dall' Assemblea UI in prima lettura.

19. negli **art. 21 e 22** si cerca di semplificare la terminologia usata, evitando l' uso di termini generici (per es. l' Assemblea „ispira l' azione“...) che vengono cancellati in quanto fondamentalmente astrusi ed ininfluenti nella realtà...
20. nell' **art. 23** si cerca di definire con maggiore chiarezza e sinteticamente i compiti dell' Assemblea, cancellando il comma 2 ed il comma 7 del testo vigente in quanto astratti, indefiniti o ripetitivi di prerogative comunque già stabilite nel testo.
21. **nell' art. 24** si interviene nel comma 1 per semplificare la terminologia usata e nel comma 5 per cancellare dalle prerogative assembleari qualsiasi competenza di analizzare ed approvare l' operato dei cosiddetti „servizi amministrativi“ (ora divenuti „Segreteria“) che, come si vedrà successivamente nel testo, passano completamente nella sfera di competenza e responsabilità della Giunta esecutiva.

Nota : il Presidente della GE UI, nelle sue osservazioni distribuite prima dell' Assemblea UI di Babici il 19 marzo u.s., aumenta il numero di vicepresidenti dell' Assemblea UI a due, di cui uno „in rappresentanza della minoranza assembleare“.

- L' aumento del numero dei vicepresidenti dell' Assemblea non va nella direzione di semplificare le disposizioni statutarie e chiarire le gerarchie. Se si vuole fare esercizio di democrazia nulla vieta che il vicepresidente dell' Assemblea (ma anche il presidente dell' Assemblea) sia scelto tra le file della cosiddetta “opposizione” all' interno dell' UI: la scelta è politica, può venire fatta anche senza vincoli statutarie. Pertanto, siamo del parere che nel primo comma rimanga la versione vigente con un vicepresidente.

22. **negli art. 25 e 27** gli interventi correttivi apportati sono prevalentemente di carattere linguistico.
23. **nell' art. 26** si stabilisce che l' Assemblea può essere convocata su richiesta del suo Presidente o di almeno 1/5 dei consiglieri eletti, mentre **nell' art. 28** si stabilisce che il quorum assembleare esiste se è presente la maggioranza assoluta dei consiglieri, senza ulteriori inutili specificazioni.

Nota: la Comunità degli Italiani di Umago propone di inserire prima dell' art. 26 un nuovo capitolo XI dal titolo „Il Presidente ed il vicepresidente dell' Assemblea UI“. Il gruppo di lavoro è dell' opinione di completare la denominazione del vigente capitolo X come segue: X. L' ASSEMBLEA DELL' UNIONE ITALIANA E IL PRESIDENTE DELL' ASSEMBLEA UI. Tale modifica scaturisce dal fatto che, già nella precedente proposta di questo gruppo di lavoro, il presidente dell' Assemblea UI era stato statutariamente definito come „organo dell' UI“. Il vicepresidente dell' assemblea UI, al contrario, sostituisce il presidente dell' Assemblea UI nei casi previsti dallo Statuto. Ha dunque una funzione suppletiva e non rappresenta un organo particolare dell' Unione Italiana.

24. **Nell' art. 29** si propone di mantenere le vigenti modalità di voto in Assemblea, ovvero di non subordinare – come proposto dalla CI di Fiume – l' approvazione dello Statuto all' obbligatorietà della maggioranza dei due terzi in quanto, a nostro parere, la materia statutaria di un' associazione è materia viva che necessariamente va adeguata nel tempo e non deve venire sclerotizzata da modalità decisionali troppo impegnative come lo è, senz' altro, la maggioranza dei 2/3.

25. **Nell' art. 30** si stabilisce che il Presidente dell' Assemblea rappresenta l' Assemblea UI . Viene cancellata parte del secondo comma, nel quale si dava la possibilità al Presidente dell' Assemblea di delegare temporaneamente le sue funzioni ad un altro membro dell' Assemblea (motivazione: la delega di rappresentanza va indirizzata, come già previsto dallo Statuto, esclusivamente al Vicepresidente dell' Assemblea UI).

Nota: il Presidente della GE UI, nelle sue osservazioni distribuite prima dell' Assemblea UI di Babici il 19 marzo u.s., anche nell' art. 30 prevede l' aumento a due del numero di vicepresidenti dell' Assemblea UI.

- analogamente alla Nota relativa all' articolo 24., che invita a **non** procedere all' aumento del numero dei vicepresidenti dell' Assemblea UI, siamo del parere che il terzo e quarto comma dell' art. 30 mantengano la figura di un vicepresidente dell' Assemblea UI, così come previsto nel testo approvato in prima lettura.

26. **Nell' art.31** si stabilisce che Presidente e Vicepresidente dell' Assemblea UI devono essere consiglieri eletti in Assemblea e che le loro modalità di candidatura e di elezione vengono stabilite nel Regolamento di procedura dell' Assemblea UI. Nota bene: dallo Statuto viene cancellata l' obbligatorietà del voto segreto per l' elezione delle suddette due funzioni e tutta la materia relativa alla loro elezione viene demandata al Regolamento di procedura dell' Assemblea UI. La proposta di candidatura per le due funzioni viene presentata da almeno 1/5 dei consiglieri eletti. Si propone, inoltre, la cancellazione della possibilità del Presidente dell' Assemblea UI e del suo vice di rassegnare le dimissioni „accompagnate da motivazione scritta“. Le dimissioni vengono, nel testo che segue, previste e sottintese dalla formulazione per cui „presidente e vicepresidente dell' Assemblea dimessisi sono tenuti a rimanere in carica per il disbrigo degli affari correnti sino all' elezione dei suoi successori“...

Nota: si accetta la proposta della CI di Rovigno che intende limitare il mandato del Presidente dell' Assemblea UI ad un massimo di due mandati consecutivi. Si propone pertanto l' introduzione di un nuovo comma 3 dell' art. 31 che recita: „Il mandato del presidente dell' Assemblea UI è di 4 anni e la medesima persona non può essere eletta a tale funzione per più di due mandati consecutivi“. Di conseguenza, il precedente comma 3 diviene comma 4.

Nota: si accettano le proposte della CI di Rovigno tese ad evitare l' accumulo di funzioni da parte del presidente dell' Assemblea UI, per cui non può ricoprire altre funzioni dirigenziali all' interno dell' Unione Italiana, delle Comunità degli Italiani, né essere membro di partiti politici, né ricoprire funzioni pubbliche a livello regionale o statale, per cui si propone un nuovo comma 5 all' art. 31 che recita: „Il Presidente dell' Assemblea UI non può ricoprire altre funzioni dirigenziali all' interno dell' Unione Italiana, delle Comunità degli Italiani, essere membro di partiti politici e ricoprire funzioni pubbliche a livello regionale e statale“.

Nota: riguardo all' art. 31 dello Statuto il presidente della GE UI, nelle sue osservazioni distribuite in sala prima della seduta dell' Assemblea UI di Babici il 19 marzo u.s., propone l' aumento a due del numero di vicepresidenti dell' Assemblea UI nonché, nell' ultimo comma, limita sensibilmente il numero di ruoli e cariche politico-istituzionali che statutariamente si definiscono come incompatibili con la funzione di Presidente dell' Assemblea UI.

- analogamente alle Note riguardanti gli articoli 24 e 30 del presente Statuto, che suggeriscono di **non** procedere all' aumento del numero dei vicepresidenti dell' Assemblea UI, siamo del parere che i **primi quattro comma** dell' art. 31 mantengano il testo proposto dal gruppo di lavoro e che prevedano la figura di un vicepresidente dell' Assemblea UI.
- Il proponente, riguardo all' **ultimo comma** dell' articolo 31, ritiene che ... “in considerazione della consistenza numerica della CNI, non sia opportuno limitare la cerchia dei rappresentanti qualificati tra i quali scegliere il Presidente dell' Assemblea UI”. Noi, invece, siamo del parere che tale disposizione sia un deterrente statutario efficace all' accumulo di cariche e funzioni; che la funzione di Presidente dell' Assemblea UI, in quanto seconda funzione per ordine di importanza nella gerarchia interna dell' Unione Italiana, non possa venire esentata da tale vincolo; che l' Assemblea UI – intesa come l' organismo più importante dell' Unione Italiana per competenze e poteri – per definizione debba avere un Presidente esente da altri vincoli e impegni e condizionamenti. Va infine evidenziato il fatto che ruolo e prerogative dell' Assemblea UI, nella nostra proposta di Statuto e nei confronti del testo di Statuto vigente, vengono indubbiamente rafforzati, giacché la Giunta esecutiva diviene l' organo esecutivo delle decisioni assunte in Assemblea ... la quale, per forza di cose, dovrebbe quindi riunirsi ed operare con maggiore frequenza. In conclusione, si propone di mantenere l' ultimo comma dell' articolo 31 nel testo proposto in prima lettura.

27. Si propone di cancellare l' **attuale art. 32**, che prevede la possibilità di nomina di un presidente onorario dell' UI.
28. La possibilità di indire il referendum viene stabilita dagli **art. 32 e 33** della proposta di modifica dello Statuto, alle seguenti condizioni: la proposta viene avanzata da almeno 1/5 dei consiglieri Assemblea UI o con la raccolta di almeno 1000 firme di soci effettivi CI/UI. La proposta di indire il referendum deve venire approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri dell' Assemblea UI. Il referendum è valido se alle urne esce la metà più uno degli aventi diritto e se il quesito referendario viene votato a maggioranza dei voti validamente espressi...

Nota: La CI „Pasquale Besenghi degli Ughi“ di Isola propone di trasferire la normativa relativa al referendum tra le Norme transitorie e finali dello Statuto UI. Il gruppo di lavoro esprime parere contrario in quanto la materia referendaria è prerogativa decisionale dell' Assemblea UI.

29. Nell'art. **34** si stabilisce che:

- l' Unione Italiana ha il (dunque un) Presidente;
- che il Presidente UI rappresenta l' Unione Italiana (senza quell' „istituzionalmente“ , che nel testo vigente è equivocabile);
- che il Presidente UI, tra i suoi compiti e prerogative, cura i rapporti con le altre etnie e con gli esuli;
- che il Presidente UI non può ricoprire altre funzioni UI/CI né essere membro di partiti politici;
- che è l' unico organo dell' UI a venire eletto, per Statuto, con suffragio diretto da tutti i soci effettivi dell' UI;
- che il suo mandato dura 4 anni, ovvero sino alla proclamazione dei risultati ufficiali delle elezioni per il nuovo Presidente UI;
- che in caso di impedimento temporaneo o permanente il Presidente UI viene sostituito dal Presidente dell' Assemblea UI;
- che il Presidente dell' UI può venire destituito tramite referendum o su iniziativa di almeno 2/3 dei consiglieri dell' Assemblea UI

Nota: riguardo all' art. 34 dello Statuto il presidente della GE UI, nelle sue osservazioni distribuite in sala prima della seduta dell' Assemblea UI di Babici il 19 marzo u.s., propone, analogamente a quanto precedentemente già proposto per la figura del presidente dell' Assemblea UI, di limitare sensibilmente il numero di ruoli e cariche politico-istituzionali che statutariamente si definiscono come incompatibili con la funzione di Presidente dell' UI. Inoltre, reintroduce la possibilità di promuovere la destituzione del Presidente dell' UI su proposta di 1/3 dei consiglieri e con voto assembleare a maggioranza assoluta.

- Il proponente, riguardo al quarto comma dell' articolo 34, ritiene che ... “in considerazione della consistenza numerica della CNI, non sia opportuno limitare la cerchia dei rappresentanti qualificati tra i quali scegliere il Presidente dell' UI”. Noi, invece, anche e soprattutto in questo caso, siamo del parere che tale disposizione sia un deterrente statuario efficace all' accumulo di cariche e funzioni; che la funzione di

Presidente dell' Unione Italiana, in quanto principale carica istituzionale e rappresentativa nella gerarchia interna dell' Unione Italiana, non possa venire esentata da tale vincolo; che l' Unione Italiana, intesa come associazione unica della CNI, per definizione debba avere un unico Presidente, esentato da altri vincoli e impegni e condizionamenti... Soprattutto se per tale funzione, come stabilito nella nostra proposta di Statuto, si prevede l' elezione diretta con il concorso di tutto il corpo elettorale minoritario in Croazia e Slovenia, per cui la figura del Presidente dell' Unione Italiana rappresenta istituzionalmente e con piena legittimità l' Unione Italiana e impersonifica l' unitarietà della comunità nazionale italiana in ambedue gli Stati. In conclusione, si propone di manenere il quarto comma dell' articolo 34 così come nel testo approvato in prima lettura.

- Il presidente della GE UI propone che, statutariamente, il Presidente dell' Unione Italiana... “possa essere destituito su iniziativa di almeno un terzo dell' Assemblea UI e con i voti della maggioranza assoluta della stessa”. Noi invece siamo del parere che il Presidente dell' UI, eletto direttamente dal corpo elettorale minoritario in Croazia e Slovenia, possa venire destituito mediante referendum o su iniziativa di almeno i due terzi dei consiglieri eletti in Assemblea UI. Una simile disposizione è conseguenza della modalità stessa di elezione del Presidente UI (per via diretta l' elezione – per via analoga, dunque diretta referendaria la destituzione, oppure con una maggioranza assembleare non minore ai due terzi). In conclusione, si propone di mantenere l' ultimo comma dell' articolo 34 così come nel testo approvato in prima lettura.

30. Negli **art. dal 35 al 40** della nostra proposta di Statuto vengono stabilite funzioni, prerogative, composizione e modalità di elezione della Giunta esecutiva dell' Unione Italiana, per cui:

- nell' **art. 35** comma 3 si stabilisce che il presidente della GE propone all' approvazione dell' Assemblea UI la composizione della GE ed il programma quadriennale della GE;

Nota: il presidente della GE UI, nelle sue osservazioni distribuite in sala prima della seduta dell' Assemblea UI di Babici il 19 marzo u.s., riguardo ai comma 4 e 5 dell' art. 35 (limitazione del mandato di presidente della GE UI a due mandati consecutivi; incompatibilità di detta carica UI con ruoli pubblici ed istituzionali) nota – a ragione – come tale normativa sia già inserita nel successivo art. 41.

- nell' **art. 36** le correzioni sono linguistiche („componenti“ al posto di „membri“ GE; „possono“ al posto di „hanno facoltà“...);

Nota: La CI „Pasquale Besenghi degli Ughi“ di Isola propone di prevedere statutariamente, data la grande mole di lavoro della GE UI, la professionalizzazione di almeno tre settori. Il gruppo di lavoro esprime parere negativo date le disposizioni di legge vigenti in materia che impediscono l' assunzione sul posto di lavoro di personale per la durata limitata ad un mandato (4 anni).

- nell' **art. 37** si stabiliscono i settori della GE – cinque – da ripartirsi tra i suoi membri, presidenti e vicepresidenti compresi. In tale articolo si accoglie una delle conclusioni

della GE (suddivisioni delle attività settori GE per aree omogenee di interesse). Le aree omogenee di interesse proposte sono: coordinamento e rapporti con le CI; educazione-istruzione, sport, università e ricerca scientifica; cultura, teatro, arte e spettacolo, informazione ed editoria; economia, finanze e bilancio; affari giuridico amministrativi, organizzazione sviluppo e quadri;

Nota: il presidente della GE UI, nelle sue osservazioni distribuite in sala prima della seduta dell' Assemblea UI di Babici il 19 marzo u.s., riguardo all' art. 37 propone i seguenti settori di attività entro la GE UI: coordinamento e rapporti con le CI; educazione ed istruzione; sport; università e ricerca scientifica; teatro, arte e spettacolo; informazione ed editoria; economia; finanze e bilancio; affari giuridico-amministrativi; organizzazione, sviluppo e quadri; attività giovanili; attività per la terza età; attività sociali e religiose; altre all' occorrenza ... complessivamente 14 settori, numero giustificato nella seguente maniera: „la ripartizione delle deleghe tra i vari membri della GE è competenza del Presidente della GE, che le suddivide in base ai criteri specifici calibrati sulle qualifiche e sulle competenze dei componenti l' Esecutivo...”

- La definizione del nome, del numero, dell' estensione e del contenuto – tramite la loro denominazione - dei “settori di attività” interni alla Giunta esecutiva dell' Unione Italiana è di competenza statutaria, dunque assembleare. Il gruppo di lavoro preposto alla materia statutaria ha recepito l' esigenza di “suddividere le attività dei settori GE per aree omogenee di interesse” (esigenza espressa proprio dalla GE UI nella sua Conclusione num. 121 del 18 aprile 2011), proponendo all' attenzione dell' Assemblea UI, competente per la materia statutaria, 5 (cinque) “aree omogenee di interesse” ovvero settori della GE UI: coordinamento e rapporti con le CI; educazione-istruzione, università e ricerca scientifica e sport; cultura, teatro, arte e spettacolo, informazione ed editoria; economia, finanze e bilancio; affari giuridico-amministrativi, organizzazione, sviluppo e quadri. Il proponente, invece, reintroduce 14 (quattordici) settori di attività, più un quindicesimo per ogni evenienza... Siamo del parere che l' Assemblea dell' UI abbia il diritto-dovere di definire chiaramente la denominazione, il numero, l' estensione ed il contenuto dei settori di attività che intende affidare in competenza esecutiva alla propria Giunta, seguendo i criteri di semplificazione, sinteticità e chiarezza sinora assunti ed universalmente condivisi. In deroga e prendendo in considerazione “l' imprevedibilità della vita”, si potrebbe aggiungere un sesto punto comprendente la dicitura: “*altri, se circostanze eccezionali lo richiedano*”... Pertanto, si ripropone il testo dell' art. 37 così come formulato nella versione del gruppo di lavoro assembleare (con incluso il sesto punto in deroga...).
- nell' **art. 38** si cerca di definire con maggiore chiarezza e sinteticità i compiti della Giunta esecutiva, riscrivendo il comma 1 („la GE dà esecuzione alla decisioni e all' Indirizzo programmatico generale approvati dall' Assemblea“); riformulando il comma 2 („approva ed attua i programmi di lavoro annuali della GE“), il comma 4 („sovrintende alla gestione della Segreteria UI e ne indirizza l' operato“), il comma 9 („gestisce l' attività corrente dell' UI“); cancellando il comma 6 (trattandosi di prerogative di natura politica e non prettamente esecutiva) ed il comma 10 del testo vigente (ripetitivo, perché la nomina del segretario dell' UI tramite concorso pubblico è prevista, come prerogativa della GE UI, in un capitolo successivo della proposta di Statuto);

Nota: il presidente della GE UI, nelle sue osservazioni distribuite in sala prima della seduta dell' Assemblea UI di Babici il 19 marzo u.s., riguardo all' art. 38, reintroduce il comma che recita: ... „La Giunta esecutiva ... stabilisce ed articola, in conformità ai programmi tracciati dall' Assemblea, i rapporti con le forze politiche e sociali e le altre strutture istituzionali nelle Repubbliche di Croazia e Slovenia e all' estero“. Tale reintroduzione viene argomentata nella seguente maniera: „ È rilevante non togliere alla GE il ruolo politico. Si tratta dell' unico organismo democraticamente eletto in rappresentanza dell' intera CNI che può riunirsi e deliberare meritoriamente con rapidità, professionalità, competenza ed efficienza su tutte le questioni ordinarie, straordinarie ed urgenti riferite alla CNI. Ridurre il ruolo della GE come proposto dal gruppo di lavoro a mera funzione esecutiva priverebbe l' UI e la CNI di un importante strumento organizzativo configurando, de facto e de jure, un UI presidenzialista...“

- Il proponente immagina una Giunta esecutiva UI dotata di un ruolo non esecutivo bensì esclusivamente politico, con un potere parallelo agli altri organi dell' UI e per certi aspetti addirittura superiore a quello dell' Assemblea UI (del Presidente UI? del Presidente dell' Assemblea UI?), perché – come argomenta la questione – la Giunta UI è “l' unico organismo ... che può riunirsi e deliberare meritoriamente con rapidità, professionalità, competenza ed efficienza su tutte le questioni ordinarie, straordinarie ed urgenti riferite alla CNI”... In altri termini tutti gli altri “organismi UI” (l' Assemblea UI, il Presidente UI, il Presidente dell' Assemblea UI) evidentemente sono meno professionali e competenti, per definizione inefficienti e tragicamente lenti, così da non essere in grado di reagire con prontezza... non solo sulle questioni straordinarie ma nemmeno in quelle ordinarie. Noi invece siamo dell' opinione che “i rapporti con le forze politiche e sociali” e con “le strutture istituzionali nelle Repubbliche di Croazia e Slovenia e all' estero” siano di competenza dei rappresentanti istituzionali politici dell' Unione Italiana: il Presidente dell' Unione Italiana e, per sua delega ed in sua assenza, il Presidente (vicepresidente) dell' Assemblea dell' Unione Italiana – supportati in questo, da un punto di vista esclusivamente tecnico-amministrativo, dall' operato della Giunta esecutiva UI e della Segreteria UI. Conclusione: si (ri)propone quanto già proposto dal gruppo di lavoro assembleare per la modifica dello Statuto UI, ovvero la cancellazione del comma 6 dell' articolo 38, perché “introduce prerogative di natura politica in un organismo come la Giunta esecutiva dell' Unione Italiana che statutariamente detiene funzioni esecutive”. Il testo completo dell' articolo 38 (incluso l' uso del termine “associazione” al posto di “organizzazione”, come già argomentato in precedenza) corrisponde pertanto al testo proposto e approvato in prima lettura.
- nell' **art. 39.** si stabilisce che la revoca del mandato dei componenti della GE UI si avvia su proposta di almeno 1/5 dei consiglieri eletti in assemblea e con la maggioranza assoluta dei voti, senza ulteriori specificazioni numeriche...
- nell' **art. 40** le correzioni sono di ordine terminologico (da „membri“ in „componenti“ della GE mentre la „maggioranza semplice“ viene iscritta senza ulteriori, inutili spiegazioni...).

31. Negli **articoli 41 e e 42** della proposta di modifica dello Statuto UI si stabiliscono funzioni e prerogative del Presidente della GE UI, per cui:

- nell' **art. 41, comma 1**, si stabilisce che il Presidente della GE „rappresenta l' Unione congiuntamente al Presidente dell' UI per quanto riguarda gli aspetti esecutivi e nei limiti del presente Statuto...“ Si tratta, in definitiva, di una variante „morbida“ di limitazione della rappresentatività del Presidente GE UI alla sfera „esecutiva“, che di converso impone di intervenire più incisivamente nella limitazione dei compiti e delle prerogative della Giunta esecutiva alla stretta „esecutività“, così come si è risolto nella nostra proposta di art. 38. La variante chiara e limpida del comma 1 sarebbe, definitivamente e per analogia con quanto risolto per il presidente dell' Assemblea, la seguente: „Il Presidente della GE rappresenta la Giunta esecutiva dell' Unione Italiana...“
- nell' **art. 41, comma 2**, la nostra proposta *cancella* dal testo dello Statuto l' elezione diretta del Presidente della GE UI e *rimanda* la determinazione delle procedure di candidatura e di elezione del Presidente della GE UI al Regolamento elettorale UI e al Regolamento di procedura dell' Assemblea UI. Anche qui si tratta di una variante più morbida, anche se risulta chiaro, dal **comma 5** dello stesso articolo, che presentare le proprie dimissioni da presidente in sede di GE e di Assemblea pregiudica, in un certo senso, la natura stessa del procedimento elettorale riguardante la figura del Presidente della GE UI che noi, nella nostra proposta di Statuto, cerchiamo di chiarire più dettagliatamente nell' art. 65 delle Norme transitorie...
- nel **comma 3 dell' art. 41** si viene incontro alla proposta della CI di Rovigno che intende limitare il mandato del Presidente della GE UI ad un massimo di due mandati consecutivi. Si propone pertanto la riformulazione del comma 3 dell' art. 41 come segue: „Il mandato del presidente della GE UI è di 4 anni e la medesima persona non può essere eletta a tale funzione per più di due mandati consecutivi“.
- l' **ultimo comma dell' art. 41** viene riformulato, in modo da corrispondere alle proposte della CI di Rovigno tese ad evitare l' accumulo di funzioni da parte del presidente della GE UI, per cui non può ricoprire altre funzioni dirigenziali all' interno dell' Unione Italiana, delle Comunità degli Italiani, né essere membro di partiti politici, né ricoprire funzioni pubbliche a livello regionale o statale... per cui il nuovo comma recita: „Il presidente della GE UI non può ricoprire altre funzioni dirigenziali all' interno dell' Unione Italiana, delle Comunità degli Italiani, essere membro di partiti politici e ricoprire funzioni pubbliche a livello regionale e statale“.

Nota: il presidente della GE UI, nelle sue osservazioni distribuite in sala prima della seduta dell' Assemblea UI di Babici il 19 marzo u.s., riguardo all' art. 38, reintroduce: primo, l'elezione diretta alla carica che attualmente ricopre, ovvero (comma 2) ... „mediante suffragio diretto, libero e segreto, da parte dei soci effettivi dell' Unione Italiana, in conformità al Regolamento elettorale approvato dall' Assemblea, contestualmente alle elezioni per il rinnovo dell' Assemblea dell' UI“; secondo, le competenze (comma 1) statutarie tuttora vigenti, perché (argomenta): „...la formulazione esistente è chiara e cristallina, se si desidera un' UI efficace ed efficiente si devono riconoscere al Presidente della GE ruoli e competenze adeguate e commisurate alla funzione e ai compiti assegnategli...“; infine, limita l' incompatibilità ad espletare il ruolo di Presidente della GE UI alla sola appartenenza partitica (per quanto riguarda questo specifico aspetto si ribadisce quanto già affermato dal gruppo di lavoro nel capoverso precedente e in relazione all' ultimo comma dell' art.41)...

- Per rendere completamente chiara la ripartizione dei ruoli e le gerarchie interne, per evitare ogni accavallamento di funzioni e competenze in se deleteri per l' efficienza dell' associazione, in altri termini: per far rientrare l' ordinamento statutario UI sui

binari della normalità propria di un' associazione seria, si rende necessario ridefinire il **comma 1 dell' art. 41**, ovvero la "rappresentatività" del Presidente della Giunta esecutiva in sintonia con le prerogative della Giunta esecutiva definite nell' art. 38 ed analogamente con quanto già risolto per la rappresentatività del Presidente dell' Assemblea nel comma 1 dell' art. 30. La versione da proporre, chiara e cristallina, del comma 1 dell' art. 41 è la seguente: " Il Presidente della Giunta esecutiva dell' Unione Italiana rappresenta la Giunta esecutiva".

- Riguardo al **comma 2 dell' art. 41**: in questo comma il proponente reintroduce l' elezione diretta del Presidente della GE UI da parte di tutto il corpo elettorale della CNI. Viste le soluzioni statutarie già adottate ed argomentate, sia nel comma precedente in merito alla definizione di "rappresentatività" del Presidente della GE UI, che nell' art. 38 in merito al ruolo e alle prerogative stesse della Giunta esecutiva, siamo del parere che l' elezione diretta del Presidente della GE UI sia inaccettabile, superflua e, soprattutto, inutile. Anche se come gruppo di lavoro preposto alla modifica dello Statuto UI abbiamo proposto di rimandare la definizione delle procedure di elezione e nomina del Presidente GE UI al Regolamento elettorale UI e al Regolamento di procedura dell' Assemblea UI, appare chiaro che – nell' impossibilità di prevedere una elezione diretta per un ruolo puramente esecutivo – il Presidente della GE UI non può che essere eletto/nominato dall' Assemblea UI da cui dipende, anche pescando da un serbatoio di candidati non necessariamente eletti a consiglieri in Assemblea UI. Pertanto, si ripropone il **comma 2 dell' art. 41** nel testo come segue: „Il Presidente della Giunta esecutiva dell' Unione Italiana è eletto dall' Assemblea UI in conformità a quanto stabilito dal Regolamento elettorale UI e dal Regolamento di procedura dell' Assemblea UI“.
- nell' **art. 42** si sottolinea il compito del Presidente della GE UI di sovrintendere e controllare le funzioni della Segreteria dell' Unione Italiana.
 32. nell' **art. 44** si stabilisce che i membri del *Comitato dei garanti* vengono eletti dall' Assemblea a maggioranza assoluta (per cui si cancella l' obbligo statutario del voto segreto). La revoca del loro mandato può essere avviata dalla proposta di almeno 1/5 dei consiglieri eletti e sempre a maggioranza assoluta. Nell' **art. 45** si stabilisce che l' Assemblea si deve convocare entro 21 giorni dal giorno in cui è stata inoltrata richiesta di convocazione da parte del Comitato dei garanti.
 33. negli art. **dal 47 al 50** si stabiliscono ruolo e funzioni della Segreteria dell' Unione Italiana, per cui:
 - nell' **art. 47** si stabilisce che l' UI ha una propria Segreteria guidata dal Segretario dell' UI, le cui funzioni e competenze vengono stabilite dalla GE tramite particolare Delibera;
 - nell' **art. 48** si stabilisce che tra l' UI ed il collettivo della Segreteria i rapporti vengono regolati tramite particolare Delibera della GE UI;
 - nell' **art. 49** si stabilisce che il Segretario dell' UI viene nominato dalla GE UI mediante concorso pubblico con mandato di 4 anni.
 - nell' **art. 50** si stabilisce che il Presidente della GE UI sovrintende e controlla il funzionamento della Segreteria dell' Unione Italiana.

34. negli **art. dal 52 al 59** si definisce numero e ruolo degli attivi consultivi permanenti, per cui:

- nell' **art. 53** si cancellano il terzo ed il quarto comma, per cui vengono cancellati due Attivi consultivi permanenti (la riduzione del loro numero è una delle conclusioni pervenuteci dalla GE UI): l' Attivo dei deputati e dei consiglieri delle autonomie locali appartenenti alla CNI e l' Attivo degli imprenditori privati, degli operatori e dei dirigenti economici della CNI. Vengono cancellati quindi anche i rispettivi articoli dello Statuto vigente in cui si definivano composizione e ruolo dei suddetti due Attivi consultivi. Si propone che i contatti con i deputati e consiglieri CNI rientrino nella sfera di competenza del Presidente dell' UI, mentre nel secondo caso tutto venga demandato all' associazione di categoria degli imprenditori italiani operante sul territorio.

Nota: La CI „Pasquale Besenghi degli Ughi“ di Isola propone di cambiare **nell' art. 53** nella seguente maniera: comma 1: „Gli Attivi consultivi *sono* (al posto di „possono essere“); aggiungere un ultimo comma che recita: „altri attivi consultivi, in caso di necessita“. La proposta viene accettata.

- **Art. 54:** si propone di riformulare ruolo e prerogative dell' Attivo delle Comunità degli Italiani, dotandolo di funzioni deliberative per quel che riguarda la ripartizione dei mezzi del „Fondo di promozione per le attività istituzionali delle CI“ e degli altri mezzi destinati a finanziare i programmi e le attività ordinarie delle CI medesime“ (proposta pervenuta dalla GE UI), ma anche dotandolo di parere vincolante per la programmazione delle attività artistiche, culturali e di spettacolo dell' Unione Italiana sul territorio di competenza delle singole Comunità degli Italiani.

Pertanto, l' art. 54 va riformulato come segue:

„L' Attivo consultivo delle Comunità degli Italiani è costituito dai Presidenti delle Comunità degli Italiani operanti sul territorio.

L' Attivo consultivo delle Comunità degli Italiani ha le seguenti prerogative particolari:

- decide sull' entità e sulle modalità di ripartizione del Fondo di promozione per le attività istituzionali delle CI;
- esprime parere vincolante sulla realizzazione delle attività/manifestazioni culturali, artistiche e di spettacolo programmate dall' Unione Italiana sul territorio di competenza delle singole Comunità degli Italiani“.

Nota: Il presidente della GE UI, nelle sue osservazioni distribuite in sala prima della seduta dell' Assemblea UI di Babici il 19 marzo u.s., riguardo all' art. 54, ritiene che la definizione dell' entità dei finanziamenti destinati alle CI debba rimanere prerogativa dell' Assemblea UI, mentre la sua suddivisione tra le CI debba diventare di competenza dell' Attivo delle CI. Di conseguenza cancella le prerogative particolari a favore delle CI introdotte dal gruppo di lavoro nel testo dell' art. 54, proponendo in cambio la possibilità di esprimere in merito un veto sospensivo (con maggioranza dei 2/3) sulle decisioni assunte dall' Assemblea UI e riguardanti le CI. Nel contempo, nega alle CI la possibilità di co-decidere la pianificazione delle attività/manifestazioni culturali, artistiche e dello spettacolo che l' UI intende promuovere sul territorio di competenza delle singole CI.

- Il decentramento delle prerogative decisionali dell' UI presuppone di dotare l' Attivo delle Comunità degli Italiani di funzioni decisionali. Nulla impedisce all' Assemblea dell' UI di demandare alcune sue prerogative alle Comunità degli Italiani. Pertanto, siamo del parere che il comma 2 dell' art. 54 preveda la possibilità di dare all' Attivo delle CI la facoltà di *“decidere sull' entità e sulle modalità di ripartizione del Fondo di promozione per le attività istituzionali delle CI”*. Il comma 2. dello stesso art. 54 deve inoltre contemplare la possibilità che l' Attivo delle CI possa *esprimere parere vincolante sulla realizzazione delle attività/manifestazioni culturali, artistiche e di spettacolo programmate dall' Unione Italiana sul territorio di competenza delle singole Comunità degli Italiani*. In conclusione, l' art. 54 che viene proposto dal gruppo di lavoro mantiene il testo già offerto in prima lettura.
- L' **art. 57** adegua la composizione dell' attivo consultivo per la cultura e la ricerca scientifica alla realtà esistente sul territorio.

35. nelle **NORME TRANSITORIE E FINALI** si stabilisce che:

- **art. 65** : si stabiliscono le modalità di elezione degli organi UI: il presidente UI viene eletto con voto diretto, per cui viene rafforzata l' unitarietà dell' associazione; le modalità di elezione del presidente dell' Assemblea e della GE UI vengono demandate ai Regolamenti (anche se risulta palese la loro eleggibilità unicamente per via assembleare), ma se uno dei due è residente in Croazia, l' altro deve essere residente in Slovenia. In questa maniera viene garantita la rappresentatività istituzionale di ambedue le componenti CNI nei due Stati e, nel contempo, prefigurato l' iter assembleare nella candidatura e nell' elezione dei due presidenti, dell' Assemblea per definizione e della Giunta esecutiva de facto. Il tutto viene demandato ai rispettivi Regolamenti, da approvare entro 90 giorni dall' approvazione del nuovo Statuto UI.

Nota: La CI di Rovigno propone, in pratica, di valutare attentamente l' opportunità "di prescrivere l' elezione diretta per tutte le funzioni dell' Unione Italiana". Il parere di questo gruppo di lavoro sull' argomento è immutato: il presidente dell' Assemblea viene eletto, per definizione, dall' Assemblea stessa, in quanto il candidato a questa funzione prima deve essere eletto a consigliere dell' Assemblea UI (art. 31, comma 1). Dunque, si tratta di una elezione indiretta.

La Giunta esecutiva, in quanto organo esecutivo dell' UI che risponde del proprio operato all' Assemblea UI (art. 35 comma 1), viene statutariamente definita come organo esecutivo dipendente dell' Assemblea. Per questo motivo si è provveduto a definire meglio le sue prerogative nell' art. 38, sottolineando la dipendenza delle sue funzioni dalle decisioni dell' Assemblea. Pertanto, il presidente della GE UI non può che essere eletto dall' Assemblea UI e non direttamente; inoltre, il candidato a questa funzione non deve necessariamente avere lo status di consigliere eletto in Assemblea UI, ma può benissimo venire selezionato anche tra candidati esterni all' Assemblea UI. Il gruppo di lavoro è, semmai, dell' opinione che tale procedura elettiva sia definita esplicitamente, soprattutto nell' art. 41, onde evitare che la materia tutta venga demandata al Regolamento elettorale.

Nota: Il presidente della GE UI, nelle sue osservazioni distribuite in sala prima della seduta dell' Assemblea UI di Babici il 19 marzo u.s., riguardo **all' art. 65** reintroduce – nei medesimi termini previsti dallo Statuto vigente - l' elezione diretta del presidente

della GE UI assieme al Presidente dell' UI, definendo tale disposizione come “innovativa”, “importante” quindi immodificabile.

- Siccome lo spirito con cui ci siamo accinti a modificare lo Statuto vigente persegue, tra l'altro, il principio di *chiarire competenze e gerarchie tra gli organi dell' Unione Italiana mantenendo e, se possibile, rafforzando l' unitarietà dell' Unione Italiana in Croazia e Slovenia*, la nostra proposta come gruppo di lavoro ha inteso stabilire le seguenti modalità di elezione dei suddetti organi UI:
 - Il presidente UI viene eletto con voto diretto, per cui viene rafforzata l' unitarietà dell' associazione e della CNI; le modalità di elezione del presidente dell' Assemblea e della GE UI vengono demandate ai Regolamenti, ma se uno dei due è residente in Croazia, l' altro deve risiedere in Slovenia. In questa maniera viene garantita la rappresentatività istituzionale di ambedue le componenti CNI nei due Stati e, nel contempo, prefigurato l' iter assembleare nella candidatura e nell' elezione dei due presidenti, dell' Assemblea per definizione e della Giunta esecutiva de facto. Il tutto viene demandato ai rispettivi Regolamenti, da approvare entro 90 giorni dall' approvazione del nuovo Statuto UI.
 - Il presidente dell' Assemblea viene eletto, per definizione, dall' Assemblea stessa, in quanto il candidato a questa funzione prima deve essere eletto a consigliere dell' Assemblea UI (art. 31, comma 1). Dunque, si tratta di una elezione indiretta.
 - La Giunta esecutiva, in quanto organo esecutivo dell' UI che risponde del proprio operato all' Assemblea UI (art. 35 comma 1), viene statutariamente definita come organo esecutivo dipendente dell' Assemblea. Per questo motivo si è provveduto a definire meglio le sue prerogative nell' art. 38, sottolineando la dipendenza delle sue funzioni dalle decisioni dell' Assemblea. Pertanto, il presidente della GE UI non può che essere eletto dall' Assemblea UI e non direttamente dal corpo elettorale CNI; inoltre, il candidato a questa funzione non deve necessariamente avere lo status di consigliere eletto in Assemblea UI, ma può benissimo venire selezionato anche tra candidati esterni all' Assemblea UI.
 - In conclusione, la nostra proposta di art. 65 non può che rimanere quella già offerta ed approvata dall' Assemblea UI in prima lettura.
- **Emendamento num. 1 del consigliere L. Monica:** come proponente autorizzato, il consigliere Monica propone **un nuovo articolo 66** teso ad evitare più di due mandati per qualsiasi funzione dirigenziale dell' Unione Italiana (Presidente dell' UI, Presidente dell' Assemblea UI, Presidente della GE UI), così che il numero dei mandati si conteggia a partire dall' atto (data) di registrazione dell' Unione Italiana con la nuova denominazione. L' emendamento è stato inserito nelle Norme transitorie della proposta di Statuto come alternativa da sottoporre al voto, con la seguente formulazione: “Il numero dei mandati del presidente dell' Assemblea UI (art. 31 comma 3), del Presidente dell' UI (art. 34 comma 6) e del Presidente della Giunta esecutiva dell' UI (art. 41 comma 3) viene conteggiato dalla data di registrazione dell' Unione Italiana.” In caso di approvazione dell' emendamento in questione, aumenterà di conseguenza la numerazione degli ultimi due articoli dello Statuto UI, mentre nei comma 3 degli art. 31 e 41, come pura nel comma 6 dell' art. 34 si cancellerà il termine „consecutivi“, relativo ai due mandati concessi per espletare le suddette funzioni dirigenziali UI.

- **art. 67** : l' entrata in vigore del nuovo Statuto UI sarà definita in seguito: in ogni caso l' intenzione sarebbe quella di far finire regolarmente il mandato in corso e di affrontare il nuovo mandato con Statuto, regolamenti ed atti generali nuovi...
- la CI di Umago propone che, nelle *Norme transitorie e finali*, l' art. 67 diventi articolo 65 (e inversamente). Tale proposta viene accettata, in quanto ciò che si stabilisce nell' attuale art. 65, ovvero l' entrata in vigore del documento statutario e la procedura e le modalità da adottare per le eventuali successive modifiche, chiude logicamente lo Statuto UI e pertanto v' è collocata all' ultimo posto.